

INDICE

Capitolo primo

IL “CASO CATANIA”

I.1 Gli sviluppi giurisprudenziali	1
I.2 L’intervento politico – legislativo	23

Capitolo secondo

IL RAPPORTO TRA GIUSTIZIA STATALE E GIUSTIZIA SPORTIVA

II.1 La natura delle Federazioni sportive	30
II.2 Il “vincolo di giustizia”	62

Capitolo terzo

LA GIURIDICITÀ DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO. MODELLI NORMATIVI E LIMITI

III.1 La pluralità degli ordinamenti giuridici	73
III.2 La normatività dell’ordinamento sportivo	88
III.3 I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale	119
III.4 La “crisi” dell’autonomia dell’ordinamento sportivo	130
III.5 Il “caso Catania”	153

Bibliografia	169
---------------------	-----

Pronunce giurisprudenziali rilevanti	175
---	-----

Fonti normative rilevanti	178
----------------------------------	-----

CAPITOLO PRIMO

IL “CASO CATANIA”

I.1 - Gli sviluppi giurisprudenziali.

Le cronache sportive (e non solo) dell’Estate 2003 hanno avuto come protagonista il cd. “caso Catania”, vicenda che ha fatto tornare alla ribalta il dibattito sui rapporti fra giustizia statale e giustizia sportiva.

Tale dibattito si inserisce, a sua volta, nella più ampia problematica dei rapporti fra ordinamento giuridico dello Stato e ordinamento giuridico sportivo.

Le ragioni del clamore suscitato dal caso Catania vanno individuate nella circostanza che esso, oltre ad essere stato oggetto di pronunce da parte di giudici sportivi, amministrativi e civili, ha addirittura causato l’intervento d’urgenza del Governo (D.L. n. 220/2003), che si è visto costretto ad agire per porre fine ad una situazione divenuta ormai insostenibile.

Una ricostruzione del fatto è necessaria per comprendere quanto detto, al fine poi di tentare di delineare un quadro delle posizioni che legislatore, dottrina e giurisprudenza hanno via via assunto in ordine alla questione dei rapporti fra giustizia statale e giustizia sportiva.

In data 18/04/2003 il Calcio Catania s.p.a. (in seguito semplicemente Catania) presentava alla Lega Nazionale Professionisti un esposto con cui chiedeva, ai sensi dell'art. 12 c.5 lett.a) C.G.S. (codice di giustizia sportiva), la vittoria "a tavolino" della gara del campionato di serie B Catania-Siena del 12/04/2003 (il punteggio sul campo era stato 1-1), denunciando la presunta posizione irregolare del calciatore del Siena Luigi Martinelli, il quale, ad avviso del Catania, pur essendo squalificato, era stato ugualmente schierato nella suddetta partita.

In realtà il Martinelli, squalificato per la giornata svoltasi in data 05/04/2003, non prendeva parte alla gara (disputatasi in quella data) Siena-Napoli, venendo tuttavia impiegato, nello stesso giorno, nella gara del campionato Primavera Siena-Ternana.

Proprio su questa circostanza si fondava l'esposto del Catania, il quale in essa ravvisava violazione dell'art.17 c.13 CGS, ai sensi del quale "La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gare, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento".

L'esposto veniva trasmesso alla Commissione Disciplinare, organo disciplinare di primo grado della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio).

La Commissione, con provvedimento del 24/04/2003¹, concludeva per l'infondatezza dell'esposto, affermando che il Martinelli, non avendo partecipato a Siena-Napoli del 05/04/2003, aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica irrogatagli.

Ad avviso della Commissione nel caso di specie si doveva applicare esclusivamente l'art.17 c.3 CGS, ai sensi del quale "il

¹ *Diritto e Giustizia*,2003,31,p. XI-XII dell'inserto speciale "Storie da TAR...sport. I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio".

calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”.

In particolare veniva considerata ininfluyente la circostanza della partecipazione del Martinelli alla gara del Campionato Primavera Siena-Ternana, in quanto “...il concetto di squadra espresso dal comma 3 non può essere dilatato e confuso - stante la sua specificità, rafforzata dal riferimento alle gare ufficiali con essa disputate - con quello di Società sportiva di appartenenza”².

Contro la decisione della Commissione Disciplinare il Catania presentava appello con ricorso alla CAF (Commissione d'appello federale), organo disciplinare di seconda e ultima istanza della FIGC (art. 31 Statuto FIGC). La CAF, con provvedimento del 28/04/2003³, accoglieva il gravame e, in riforma della decisione impugnata, assegnava al Catania la vittoria della gara contro il Siena con il punteggio di 0-2.

² *Dir. e giust.*, op. ult. cit., p. XII.

³ A. FOGGIA, *Il caso Catania e la legge in materia di giustizia sportiva*, e-book in www.IusOnDemand.com, 7-11.

La CAF fondava la propria decisione sulla convinzione che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell'art.17 CGS debbano essere interpretate unitariamente, sostenendo che i termini assoluti (“svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale”) usati dall'art.17 c.13 CGS consentono un'unica interpretazione: il “...divieto di giocare non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa Società, nella giornata in cui si deve scontare la squalifica”⁴.

Essendo la CAF organo di ultima istanza del sistema di giustizia interna nell'organizzazione calcistica, la controversia si sarebbe dovuta concludere in forza degli effetti preclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottosi sulla decisione della CAF. In realtà si era ancora all'inizio di una vicenda destinata a divenire sempre più ingarbugliata.

In data 10/05/2003, infatti, otto società militanti nel Campionato di Serie B ricorrevano alla Corte Federale della FIGC

⁴ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 10.

al fine di ottenere, sulla base di una interpretazione dei commi 3 e 13 art.17 diversa da quella fornita dalla CAF, la dichiarazione di legittimità dello schieramento del Martinelli ed il conseguente ripristino del risultato sportivo acquisito sul campo nella gara Catania-Siena.

Tale ricorso era fondato sul disposto dell'art.32 c.5 Statuto FIGC, a fronte del quale “ogni tesserato od affiliato alla FIGC può ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale”.

Il Catania resisteva con memoria con la quale contestava l'ammissibilità dei ricorsi, in quanto incompatibili con il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della CAF.

La Corte Federale, con provvedimento del 22/05/2003⁵, pur ribadendo la validità del principio suddetto, concludeva per l'ammissibilità dei ricorsi in questione, per la ragione che questi non avevano finalità impugnatorie della decisione della CAF, ma

⁵ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 12-25.

erano stati proposti in via principale da soggetti estranei al procedimento all'esito del quale era stato pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli essi chiedevano l'eliminazione.

Nella specie la Corte ravvisava la sussistenza di diritti fondamentali, la cui presunta violazione è condizione necessaria per la validità del ricorso ex art.32 c.5 Statuto FIGC, nella pretesa a non vedere rimaneggiata la propria posizione sportiva (classifica meno vantaggiosa a seguito dell'assegnazione della vittoria al Catania) "...se non attraverso la garanzia originale del contraddittorio o postuma dell'opposizione di terzo..."⁶

E' proprio nella non previsione da parte dell'Ordinamento federale del rimedio generale dell'opposizione di terzo che la Corte individua il vuoto di tutela di diritti fondamentali che legittima il suo intervento, in quanto unica sede in cui tale lacuna si può colmare.

Passando all'esame del merito del ricorso, la Corte federale, contro l'interpretazione data dalla CAF in ordine all'art.17 c. 3 e

⁶ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 19.

13 CGS, sostiene che “...alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava di cui al comma 3 in esame non può che attribuirsi il senso proprio fatto palese dalle parole usate, e cioè che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita”⁷.

A tal proposito la Corte fa leva sul principio della separatezza delle varie competizioni sportive in ambito federale. La Corte accoglieva pertanto i ricorsi, disponendo di conseguenza per la conferma del risultato acquisito sul campo nella gara Catania-Siena.

Avverso la decisione della Corte Federale il Catania presentava al TAR di Catania istanza cautelare di sospensione del provvedimento in questione, lamentando la sua illegittimità per violazione del principio di intangibilità del giudicato formatosi sulla decisione della CAF: è in questo momento che “entra in scena” la giustizia statale. Il TAR (Ordinanza n.958 del

⁷ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 23.

05/06/2003)⁸, in primo luogo, affronta il problema di stabilire, in ordine alla fattispecie in esame, la sussistenza di posizioni soggettive tutelabili innanzi alla giustizia statale.

A tal fine il Tribunale, sulla scorta di un orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza (e confermato dall'art.15 c.1 e 2 D. lgs. n.242/99), parte dalla rilevazione della duplice natura delle Federazioni sportive (nella specie la FIGC)- da un lato associazioni di diritto privato e, dall'altro, organi dell'ente pubblico CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

I giudici, in particolare, rinviando espressamente ad autorevoli pronunce (Cass. SS. UU. n.4399/89 e Cons. Stato, sez. VI, n.1050/95), ritengono che “la verifica della sussistenza della giurisdizione impone di accertare se le norme che si assumono violate attengano alla vita interna della Federazione ed ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi

⁸ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 26-30.

professionisti ovvero alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva"⁹.

Nella specie il TAR sostiene che la decisione della Corte Federale, la quale ha in sostanza censurato la pronuncia della CAF, ha violato il principio della intangibilità del giudicato, considerato che, ai sensi dell'art.31 Statuto FIGC, la CAF è giudice di ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal CGS.

Il Tribunale aggiunge che l'art.32 c.5 Statuto FIGC, disposizione che la Corte Federale aveva posto a fondamento del suo intervento, "...può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi nelle quali l'ordinamento sportivo non preveda appositi procedimenti di garanzia, presupposto che non ricorre nella fattispecie in esame che ha formato oggetto di decisioni ad opera dei competenti organi di giustizia sportiva di primo e secondo grado"¹⁰.

⁹ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 26.

¹⁰ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 29.

Poste queste premesse, il TAR giunge alla conclusione che la norma violata (art.31 Stat. FIGC), disciplinando i metodi di definizione delle controversie sportive, non esaurirebbe i propri effetti all'interno della Federazione, in quanto finalizzata alla tutela del corretto svolgimento delle gara.

La norma in esame, pertanto, deve considerarsi espressione della natura pubblicistica della FIGC e ciò comporta la sussistenza della giurisdizione del giudice statale e, in particolare, del giudice amministrativo, per la presenza dell' "...interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive che verrebbe irrimediabilmente vulnerato dalla possibilità di contestazioni future dei risultati acquisiti sul campo e, comunque, divenuti definitivi, anche previa loro modifica, a seguito della decisione dei competenti organi di primo e secondo grado della giustizia sportiva"¹¹.

I giudici inoltre ritengono infondata l'eccezione di improponibilità della domanda per l'intervenuta rinuncia

¹¹ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 29-30.

all'azione, da parte del Catania, desumibile dalla clausola compromissoria (cd. vincolo di giustizia) ex art.27 Statuto FIGC.

Anche in questo caso il TAR accoglie un'impostazione consolidata in giurisprudenza (Cons.Stato VI n.1050/95; TAR Catania n.1282/02; TAR Lazio n.2394/98 e n.135/88):
“Considerato, in particolare, che... l'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato da quello generale dello Stato con la conseguenza che il c.d. vincolo di giustizia - che impone a tutte le società sportive affiliate l'impegno di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie concernenti l'attività sportiva - opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili ma non nell'ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo alla tutela giurisdizionale; considerato che la conclusione in

esame appare supportata dal collegamento tra l'interesse legittimo e l'interesse pubblico e dalla stessa indisponibilità del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost.”¹².

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, il TAR, in conclusione, accoglieva l'istanza cautelare proposta dal Catania e sospendeva il provvedimento della Corte Federale, ordinando l'esecuzione della sanzione irrogata al Siena dalla CAF.

Avverso l'ordinanza del TAR la FIGC, vista l'impossibilità del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA), giudice di seconda istanza per i provvedimenti del TAR Sicilia, di formare i collegi giudicanti, proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato, il quale, tuttavia, con ordinanza del 17/06/2003¹³, dichiarava la propria incompetenza funzionale per rispettare la prevalente competenza del CGA.

Successivamente la FIGC appellava l'ordinanza del TAR Catania innanzi al CGA, il quale, con decisione del 26/06/2003¹⁴, confermava l'ordinanza appellata, sostenendo che “...appare

¹² A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 28.

¹³ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 32-35.

¹⁴ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 47-49.

sussistente la giurisdizione amministrativa atteso che nella specie non viene in considerazione la violazione di regole tecniche bensì di principi fondamentali sulla organizzazione e sul funzionamento della giustizia sportiva i quali rifluiscono sulla valenza pubblicistica dell'attività sportiva stessa, così come riconosciuto dall'art.15, c.1, del D.Lgs. 242/99; che dalla violazione di tali principi può discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva e, quindi, la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo la cui tutela è demandata al giudice amministrativo; che la decisione della Corte Federale impugnata in prime cure non appare condivisibile poichè nell'ordinamento della giustizia sportiva, per le controversie di cui trattasi, non è previsto un terzo grado di giudizio e poichè, comunque, l'opposizione di terzo, in base ai principi generali, dovrebbe proporsi avanti allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia gravata con tale rimedio¹⁵.

¹⁵ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 48.

Intanto il campionato era finito ed erano iniziate le procedure per l'iscrizione delle squadre al campionato di serie B per la stagione 2003/2004.

La salvezza del Catania dipendeva dal riconoscimento definitivo della vittoria sul Siena, così come stabilito dalla CAF e confermato dai giudici amministrativi.

A tal proposito, con distinti decreti presidenziali (4, 17 e 21 Luglio), il TAR Catania ordinava alla FIGC, nominando all'uopo commissari "ad acta" (fra cui l'On. Dott. Mario Pescante, Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali), di curare la definitiva ed immodificabile iscrizione del Catania al campionato di serie B per la stagione sportiva 2003/2004.

Il TAR, in particolare, nel decreto del 04/07/2003¹⁶, a seguito dell'istanza di procedimento arbitrale proposta dal Calcio Napoli innanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport presso il CONI (istanza tendente ad ottenere una dichiarazione di illegittimità della pronuncia della CAF), affermava che "...l'accesso all'arbitrato sarebbe possibile soltanto ove non

¹⁶ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 50-59.

fosse stata preventivamente esperita con esito positivo (come nella specie) la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, posto che in tale ipotesi - ed è appena il caso di rivelarlo - devono necessariamente prevalere in via assoluta ed incondizionata le pronunce del g.a. (soprattutto se passate in giudicato, sia pure cautelari), sicché deve ritenersi radicalmente preclusa ogni tutela ulteriore azionata dalle parti soccombenti (nel giudizio amministrativo) con gli strumenti (nella specie: Arbitrato) apprestati dalla giustizia sportiva”¹⁷.

E’ evidente l’intenzione del TAR di ribadire come, nel caso in esame, la giustizia statale debba considerarsi assolutamente prevalente su quella sportiva.

A complicare ancor di più la situazione si poneva l’intervento del giudice civile: con ordinanza del 10/07/2003¹⁸, il Tribunale di Roma, III sez. civ., giudice Nazzicone, rigettava il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto dalle società del Venezia e del Napoli, nonché dalla FIGC, le quali chiedevano di poter accedere alla

¹⁷ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 53.

¹⁸ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 62-74.

giurisdizione della Camera di conciliazione e arbitrato del CONI e, contestualmente, l'inibitoria in ordine all'esecuzione della decisione della CAF del 28/04/2003.

Il rigetto del ricorso in questione, pur essendo favorevole al Catania, si fonda su argomentazioni antitetiche rispetto a quelle utilizzate dal TAR Catania.

Ad avviso del Tribunale di Roma, infatti, la pronuncia della CAF attiene a "...materia afferente l'applicazione di norme tecnico-sportive tipiche, e delle relative conseguenze, in termini di sanzioni e di classifiche agonistiche. In detta materia è unanimemente riconosciuta (fra le altre, Cassazione, sezioni unite, 4399/89, Foro it., 1990, I, 899) l'esistenza di un ambito di relazioni indifferenti all'ordinamento statale, posto che si tratta dell'osservanza di regole sportive che disciplinano le competizioni agonistiche quanto alle condotte degli atleti, delle squadre e delle società sportive. Dunque, per l'ordinamento non rileva il sistema delle norme agonistiche e delle relative sanzioni, sussistendo un difetto assoluto di giurisdizione in materia e non avendo i soggetti

un diritto di azione innanzi al giudice (ordinario od amministrativo) con riguardo al rispetto delle norme di gara medesime”¹⁹.

La vicenda si faceva ancora più ingarbugliata allorché la CAF, con provvedimento del 16/07/2003²⁰, in accoglimento del ricorso proposto dal Venezia in ordine alla gara Catania-Venezia del 17/05/2003, ritenuta irregolare la posizione del calciatore del Catania Grieco, infliggeva al Catania la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

In data 25/07/2003 il TAR Catania ordinava la sospensione del suddetto provvedimento.

In merito alla pronuncia del TAR il CGA, in data 31/07/2003, su ricorso della FIGC, ravvisava vizi procedurali nei ricorsi presentati dal Catania e annullava l’ordinanza di sospensione in esame.

¹⁹ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 73.

²⁰ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 75-79.

A seguito di queste pronunce il Consiglio Federale della FIGC, in data 31/07/2003, sanciva la retrocessione del Catania in serie C/1.

Successivamente, con decreto del 14/08/2003²¹, il TAR di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso proposto dal Catania, sospendeva la delibera del Consiglio Federale FIGC, con la quale era stato accolto il ricorso del Napoli avverso la sua esclusione dal campionato di serie B, e ordinava di ammettere con riserva il Catania.

Nella specie veniva contestata al Napoli la sussistenza dei requisiti finanziari necessari per l'iscrizione al campionato, attesa l'accertata presentazione di fideiussioni false.

Anche il TAR Calabria si sofferma sulla legittimità del proprio intervento, sostenendo che "...la materia delle ammissioni ed esclusioni delle Società sportive da determinati campionati in base ai criteri gestionali di carattere patrimoniale od economico-finanziario, prescritti dalle varie normative delle Federazioni sportive, rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice

²¹ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 84-90.

amministrativo, tenuto conto che la fase di iscrizione ai campionati, in relazione alle regole attinenti al controllo gestionale ed economico-finanziario delle Società, è disciplinata da norme che perseguono finalità di interesse pubblico, e che, a norma dell'art.12 della L. n. 91/81, novellato dalla L. 586/96, in tale materia le Federazioni sportive esercitano il potere di controllo per delega del CONI, e quindi quali organi di tale Ente Pubblico nell'esplicazione dei suoi fini istituzionali di organizzazione e potenziamento dello sport²².

Ancora una volta i giudici individuano nella duplice natura delle federazioni sportive il criterio per affermare o meno la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o. (vengono richiamate le già menzionate pronunce del Cons. Stato, sez. VI, 1050/95 e della Cass., SS.UU., 4399/89).

La matassa era ormai divenuta inestricabile e l'irrisolto conflitto tra giustizia statale e giustizia sportiva minacciava seriamente il regolare e puntuale avvio dei campionati.

²² A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 85.

Ecco quindi l'intervento del Governo con il D.L. n.220 del 19 agosto 2003²³, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. L'utilizzo dello strumento del decreto legge viene giustificato così: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato"²⁴.

A tal fine l'art.3 c.5 del decreto statuisce che "tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il CONI, su proposta delle Federazioni competenti, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004". Sulla base di questa norma, con delibera del 19/08/2003²⁵, il Consiglio Federale FIGC, "...anche al fine di comporre definitivamente le liti pendenti..."²⁶, stabiliva il nuovo format a 24 squadre per il campionato di serie B

²³ *Leggi*, 2003, 33-34, 2639-2640.

²⁴ *Leggi*, op. ult. cit., 2639.

²⁵ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 95-96.

²⁶ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 95.

2003/2004, ammettendo le Società di Catania, Salernitana, Genoa e Fiorentina. Finalmente il caso Catania poteva dirsi concluso.

I.2 - L'intervento politico – legislativo.

Pur rientrando nel novero dei cd. provvedimenti tampone, in quanto volto a definire con urgenza il conflitto in atto tra giustizia statale e giustizia sportiva, il D.L. 220/03 appare espressione del condivisibile “...sforzo operato dal legislatore nel tentativo di fornire una prima regolamentazione legislativa delle forme di tutela previste dai rispettivi ordinamenti e, soprattutto, dei rispettivi ambiti di competenza. Situazione che era divenuta non più governabile e che non era più possibile lasciare alla esclusiva sensibilità e prudente apprezzamento dei giudici statali, ordinari ed amministrativi, che di volta in volta sono stati costretti a svolgere una funzione pretoria e supplente delle lacune di entrambi gli ordinamenti, attraverso un’opera di ricucitura e riconduzione a sistema unitario del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, definito derivato di settore”²⁷.

La finalità perseguita dal legislatore è quella di operare una netta ripartizione fra le materie riservate alla disciplina

²⁷ D. DE CAROLIS, *Il caso Catania tra giustizia nell’amministrazione e giustizia nel... pallone(ovvero la crisi nei rapporti tra ordinamenti)*, in *Amministrazioneincammino*, 21-22.

dell'ordinamento sportivo, in quanto tali irrilevanti per l'ordinamento statale, e le materie che invece possono ricadere nell'ambito dell'ordinamento statale, in quanto non indifferenti per lo stesso.

E' evidente l'intenzione di prevenire futuri eventuali conflitti fra giustizia statale e giustizia sportiva.

Passando all'esame delle singole disposizioni del decreto, va notato come l'art.1, relativo ai principi generali, contenga un'importante affermazione di principio laddove sancisce che “La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

A tal proposito è interessante ricordare una risalente pronuncia della Cassazione (811/63), in cui si afferma che “l'ordinamento sportivo... attinge la sua origine a un ordinamento superstatuale, anche se diverso da quello internazionale, ordinamento originario anche se non sovrano, che è caratterizzato

dalla plurisoggettività, dalla organizzazione e dalla potestà normativa”²⁸.

A sua volta questa sentenza risente palesemente delle fondamentali nozioni (che saranno successivamente approfondite) delineate da M. S. Giannini in “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi”²⁹.

Al comma 2 dell’art.1 il legislatore precisa che i rapporti tra gli ordinamenti (statale e sportivo) sono regolati dal principio di reciproca autonomia, fatti salvi “i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

E’ l’art.2 a specificare, “con indicazione che non può ritenersi sicuramente esaustiva”³⁰, le materie la cui regolamentazione è riservata all’ordinamento sportivo.

Non desta perplessità l’individuazione delle materie menzionate nelle lettere a) e b) dell’art.2 (corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; comportamenti rilevanti sul

²⁸ *Foro it.*, 1963, I, colonna 894.

²⁹ AA. VV., *Saggi di diritto sportivo*, 1999, 5 ss.

³⁰ L. GIACOMARDO, *Autonomia per le federazioni, ed una delega in bianco al CONI*, in *Dir. e Giust.*, 2003,31, 10.

piano disciplinare e irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive), in quanto dette materie rientrano in quell'ambito strettamente tecnico-sportivo che le prevalenti dottrina e giurisprudenza considerano irrilevante per l'ordinamento statale.

Invece "...dubbi serissimi si addensano sulla devoluzione della materia disciplinare, di tutte le controversie concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni sportive di associazioni sportive e di tesserati e, infine, di quelle attinenti all'organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche non programmate o a programma illimitato e l'ammissione alle stesse di squadre e di atleti (art.2, c.1 lett. c) e d) d.l. 220/2003), quante volte venga in questione a fronte dei poteri pubblicistici che... sussistono in materia, lo svolgimento dell'iniziativa economica privata o dell'attività lavorativa (artt. 41 e 51 Cost.)"³¹.

³¹ G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. Giur.*, 2003, 10, 1266.

A conferma della fondatezza di questi dubbi, il legislatore, in sede di conversione del D.L. 220/03 (L. 17 ottobre 2003, n.280³²), ha soppresso le suddette lettere c) e d).

In ordine alle materie così individuate, il legislatore (art.2 c.2 del decreto), con formula perentoria, impone ai soggetti dell'ordinamento sportivo l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva, secondo le rispettive disposizioni statutarie regolamentari del CONI e delle Federazioni sportive.

Tale disposizione sancisce la legittimità della norma vincolo di giustizia, presente in tutti gli Statuti delle federazioni, norma che, appunto, vieta a società e tesserati di rivolgersi a organi esterni al sistema di giustizia sportiva.

Estremamente importante è l'art.3 c.1, il quale dopo aver ribadito la giurisdizione del giudice ordinario in ambito di rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, statuisce che ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni, non riservata agli organi di giustizia sportiva ex art.2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

³² *Nuovo dir.*, 2003, 11, 5.

La norma, tuttavia, sembra porre due condizioni per l'accesso alla giustizia amministrativa: in primo luogo occorrerà sempre percorrere preventivamente i gradi della giustizia sportiva al fine di formare un provvedimento definitivo da impugnare.

Va comunque precisato che “tale sistema non è espressamente affermato come obbligatorio ai fini della procedibilità del ricorso, per cui potrebbe ritenersi anche la possibilità di ricorrere direttamente al g.a., per le controversie da questo conosciute, avverso gli atti del CONI e delle federazioni sportive”³³.

In secondo luogo viene fatto salvo il contenuto delle clausole compromissorie (inserite in statuti, regolamenti e contratti), che deferiscano la soluzione delle controversie ad arbitrati previsti negli statuti del CONI e delle federazioni. In ogni caso va ricordato come la validità di dette clausole sia circoscritta alla sfera dei diritti disponibili.

“Pienamente condivisibile, una volta accettata la indicazione della giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo,

³³ D. DE CAROLIS, *Il caso Catania...*, cit., 27.

appare l'individuazione della competenza territoriale, anche per i provvedimenti cautelari, del TAR Lazio, come previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto legge. Non vi è dubbio, infatti, che a prescindere dall'esigenza di evitare per il futuro pronunce a macchia di leopardo, come quelle che hanno determinato l'intervento di urgenza del governo, in considerazione della circostanza che gli atti ed i provvedimenti delle autorità sportive hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale, appare giusto che la competenza si radichi innanzi il TAR Lazio³⁴.

In conclusione vanno rilevate le perplessità suscitate dal c.4 dell'art.3, posto che la stessa Consulta ha censurato la pretesa di far valere retroattivamente una legge in materia processuale, sottolineando il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali (v. Corte Cost., sent. 525/02).

³⁴ L. GIACOMARDO, *Autonomia per le federazioni...*, cit., 109.

CAPITOLO SECONDO

IL RAPPORTO TRA GIUSTIZIA STATALE E GIUSTIZIA SPORTIVA.

II.1 - La natura delle Federazioni sportive

La locuzione “giustizia sportiva” identifica il complesso di organi giudicanti previsto dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le loro Società di appartenenza e le Federazioni.

Il problema che si pone, nell’ambito di un’indagine volta a definire i rapporti tra la giustizia statale e quella sportiva, è quello di individuare le aree di intersezione tra i due tipi di giustizia e, quindi, chiarire quali situazioni che si verificano in ambito sportivo possano rilevare anche per la giustizia statale.

A tal proposito non sarà sfuggito che le pronunce dei giudici statali relative al caso Catania fanno costante riferimento al criterio

della natura (pubblica e privata) delle federazioni per affermare, o meno, la sindacabilità degli atti federali da parte dei giudici statali.

Il tema della natura delle federazioni sportive è da tempo oggetto di un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, le cui posizioni sono state nel tempo condizionate, in particolare, da tre leggi: L. 16 febbraio 1942 n.426; L. 23 marzo 1981 n.91; D. Lgs. 23 luglio 1999 n.242.

In materia si sono contese il campo la tesi cd. pubblicistica e quella cd. privatistica.

La prima si fondava principalmente sul disposto dell'art.5 della L. 426/42 (legge che riconosce il CONI in veste di ente pubblico), il quale qualifica le federazioni sportive "organi del CONI".

Sulla scorta di un'interpretazione testuale di tale norma, la giurisprudenza prevalente (cfr. in proposito, tra le prime pronunce, Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 1955, n.607 e Cass. SS.UU., 19 giugno 1968, n.2028) e parte della dottrina³⁵, in forza della

³⁵ Cfr. fra gli altri I. SCOTTO, *Il CONI e le Federazioni Sportive*, in *Riv.dir.sport.*, 1954, 341. F. MONGIARDO, *Le Federazioni sportive sono organi del CONI*, in *Riv.dir.sport.*, 1955, 237.

qualifica di ente pubblico del CONI, sostenevano senz'altro la natura pubblicistica delle federazioni, natura che esse acquisirebbero per l'essere appunto organi dell'ente pubblico CONI.

A sostegno di questa ricostruzione si sosteneva, inoltre, che il fenomeno sportivo presenta caratteri d'interesse generale, sicché lo Stato non può disinteressarsene e perciò interviene regolando il settore in vista del perseguimento di tale interesse e riconoscendo a tutti gli organismi preposti alla disciplina del fenomeno un'identica natura pubblica e medesimi poteri autoritativi d'intervento.

Da ciò si faceva discendere la rilevante conseguenza che i regolamenti federali si reputavano vere e proprie fonti normative secondarie (espressione di autonomia normativa di tipo pubblico), mentre gli atti federali venivano considerati sempre di natura amministrativa (espressione di poteri di autarchia) e quindi impugnabili dinnanzi alla giustizia amministrativa, con un inevitabile accantonamento del sistema di giustizia sportiva.

Di fronte alle perplessità avanzate da più parti circa l'utilizzo, da parte dell'art. 5 cit., del termine "organi" in senso tecnico, il Consiglio di Stato - sez. VI, 27 luglio 1955 n.607 - osservava che "solo motivi gravi, concordanti, insuperabili, possono indurre il giudice a negare ad una espressione usata dal legislatore il significato suo proprio"³⁶.

La Cassazione (sent. 2028/68), pronunciandosi in merito ai rapporti tra CONI e FIGC, confermava che "...la espressione organi di cui all'art.5 della legge del 1942 deve ritenersi usata dal legislatore in senso tecnico e quindi per designare un vero e proprio rapporto di compenetrazione tra CONI e FIGC, entrambi preposti all'esplicamento di una medesima attività d'interesse pubblico..."³⁷.

La Corte, a fondamento della propria opinione, rilevava degli elementi di collegamento fra CONI e federazioni, tra cui i poteri del CONI in ordine alla costituzione di nuove federazioni, al controllo sulle stesse, all'approvazione dei bilanci e degli statuti,

³⁶ In *Cons. St.*, 1955, I, 958.

³⁷ In V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 12.

poteri non altrimenti configurabili se non riconoscendo che le federazioni sono organi del CONI e quindi partecipano della sua natura pubblica.

A sostegno di questa tesi in dottrina³⁸ venivano individuati altri indici rivelatori della pubblicità delle federazioni, tra cui ad es. il conferimento al CONI dei proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni e dei ricavi delle manifestazioni sportive ex art.4 l. 426/42.

La prevalente dottrina, tuttavia, ha sempre mostrato diffidenza verso la tesi pubblicistica, in quanto foriera di conseguenze incompatibili con l'affermata autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

Infatti "La soluzione c.d. pubblicistica, elevando ad es. gli statuti e i regolamenti delle federazioni sportive a fonti normative dell'ordinamento generale... farebbe, come ha acutamente rilevato

³⁸ Cfr. G. ADOBBATI, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'organizzazione del CONI - Riflessi pubblicistici*, in *Regioni e comunità locali*, 1976, 3-4, 335 ss.

Paladin, addirittura crollare l'idea che gli ordinamenti sportivi siano qualificabili come ordinamenti giuridici a sè stanti.”³⁹

Posta questa premessa, è stata avanzata la “tesi privatistica”, come unica via per concepire l'ordinamento sportivo come vero e proprio ordinamento.

I fautori⁴⁰ di questa ricostruzione hanno fondato principalmente la loro convinzione sulla struttura associativa delle federazioni, struttura tutelata al più alto livello dagli artt. 2 e 18 Cost, i quali garantiscono rispettivamente la libertà di associazione, come libertà di autogoverno, e le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo.

“La tesi privatistica, infatti, si basa sulla considerazione che l'ingresso di soggetti, persone fisiche o giuridiche ovvero entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non già per atto di un'autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e

³⁹ F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in AA.VV., *Saggi di diritto sportivo*, Milano, 1999, 281.

⁴⁰ Cfr., tra gli altri, F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975. S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del “parastato”*, in *Riv.dir.sport.*, 1979, 117. A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in AA.VV., *Saggi di diritto sportivo*, cit., 28.

all'accettazione convenzionale, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi preposti alla organizzazione sportiva liberamente si sono dati»⁴¹.

Si pone in risalto soprattutto il momento genetico di tali organismi, nei quali si evince un'aggregazione spontanea e volontaria di soggetti, società sportive, oppure associazioni di persone fisiche, legate dal comune intento di svolgere una determinata attività sportiva, mentre il riconoscimento delle federazioni da parte del CONI interverrebbe solo in un momento successivo.⁴²

La categoria delle associazioni non riconosciute veniva reputato l'ambito naturale di configurazione delle federazioni, anche se alcune di esse (Aero club, ACI) possedevano una personalità giuridica piena di diritto pubblico.⁴³

Ad avallare questa tesi sono state avanzate, contro la soluzione pubblicistica, diverse obiezioni, alcune di carattere storico-genetico (ovvero per il fatto che molte federazioni, sorte

⁴¹ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo...*, cit, 38.

⁴² Cfr. I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti di liberazione*, in *Riv.dir.sport.*, 1977, 143 ss.

⁴³ S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni...*, cit, 120.

come associazioni private, preesistevano alla disciplina legislativa del 1942), alcune già presenti nella L. 426/42 (quali l'esistenza di propri organi eletti autonomamente- ad es. l'elezione del Presidente federale "dal basso" ad opera delle società affiliate alla federazione ex art.8 L. 426/42- e l'esistenza di una potestà regolamentare propria ex art.5 L. 426/42), alcune emerse successivamente (quali l'esistenza di un'autonomia statutaria e di bilancio sancite dal d.p.r. 530/74): tali elementi erano indici evidenti della sussistenza di un'autonoma soggettività giuridica privata delle federazioni.

Venivano inoltre evidenziati⁴⁴alcuni elementi strutturali delle federazioni incompatibili con la qualifica di enti pubblici: questi sono creati dallo Stato, le federazioni dalla volontà dei soci; gli enti pubblici sono organismi a direzione pubblica che agiscono in base alla legge, le federazioni, in quanto enti associativi, sono enti a direzione interna e agiscono in base alla volontà dei propri

⁴⁴ R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M.S. Giannini*, Milano, 1988, 532.

membri; gli organi degli enti pubblici sono di nomina governativa, quelli delle federazioni sono nominati dai soci.

Altra obiezione consisteva nel rilevare che, accogliendo la tesi pubblicistica, istituti tipici operanti nell'ordinamento sportivo, quali il vincolo di giustizia e la responsabilità oggettiva, apparirebbero in netto contrasto con i principi dell'ordinamento statale, a cui gli enti pubblici devono sottostare.

Ad es. la norma vincolo di giustizia, presente negli statuti di ogni federazione, nella parte in cui impone, a pena di esclusione dall'ordinamento sportivo, l'obbligo di adire, per le controversie derivanti dall'attività sportiva, esclusivamente gli organi federali (con rinuncia quindi alla giustizia dello Stato), essa norma sarebbe palesemente illegittima in quanto contraria all'art. 113 Cost.

In definitiva si negava la natura pubblicistica delle federazioni, sostenendosi che il legislatore (art.5 L.426/42) avesse usato il termine "organi" in senso atecnico o improprio, per indicare soltanto il particolare vincolo federativo sussistente fra CONI e federazioni.

Secondo alcuni, ⁴⁵il legislatore si voleva riferire più ad un'attività da esercitarsi in via esclusiva, che non ad un rapporto organico in senso giuridico.

Ad avviso di altri⁴⁶ l'espressione "organi del CONI" va intesa nel senso che le federazioni sono soggette ai poteri di indirizzo e di controllo propri del CONI e che, in ordine ai compiti che lo Stato assegna a questo, l'attività delle federazioni dev'essere imputata al CONI."

Tale dottrina, tra l'altro, assumeva quegli stessi indici (che la tesi pubblicistica considerava sintomi della natura pubblica delle federazioni) come rivelatori del suddetto vincolo federativo di natura privata, essendo noto, ad es., che l'esistenza di poteri di controllo può aversi anche nei confronti di ente od associazione privata e che il versamento al CONI dei proventi del tesseramento dei soci potrebbe dimostrare anche l'esistenza di un rapporto associativo di tipo privatistico fra CONI e federazioni.

⁴⁵ R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva...*, cit, 532.

⁴⁶ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo...*, cit., 37.

In materia di giurisdizione si affermava che le federazioni, in quanto associazioni private, mantengono, con i propri tesserati ed affiliati, rapporti di natura esclusivamente privatistica, con ciò negandosi, in tale materia, qualsiasi possibilità d'intervento da parte del g.a.

La giurisprudenza⁴⁷, tuttavia, era ferma nel sostenere la natura pubblica delle federazioni, continuando a fondare, peraltro, il proprio orientamento principalmente sull'interpretazione letterale dell'art.5 L. 426/42.

Un parziale accoglimento della tesi privatistica veniva operato dal d.p.r. 530/74, il quale all'art.2 c.2 sancisce che le federazioni sono organi del CONI "relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza": "ciò vuol dire che le federazioni sono pubblicamente rilevanti, come organi del CONI, solo per quanto attiene alle finalità che debbono perseguire, non per altri aspetti della loro attività"⁴⁸.

⁴⁷ Cfr. Cass., 11 febbraio 1978, n.625, in *Foro it.*, 1978, I, c.862. Cass. SS.UU., 12 maggio 1979, n.2725, in *Foro it.*, 1979, I, 1117.

⁴⁸ S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni...*, cit., 121.

La tesi privatistica riceveva, secondo i più⁴⁹, una conferma dalla L. 23 marzo 1981 n.91(relativa ai rapporti tra società e sportivi professionisti), il cui art.14 c.1 e 2 recita: “Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI”.

Tale norma, che non ha ripetuto il riferimento alla natura organica delle federazioni, ha, invece, espressamente riconosciuto la loro autonomia, con ciò evidenziando la volontà del legislatore di affermare la natura privata delle federazioni. L’art.12 c.1 della stessa legge, inoltre, dispone che “le società sportive...sono sottoposte all’approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte della federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI”. “Ed invero i concetti di vigilanza e di delega, ove assunti nel loro significato

⁴⁹ Cfr., fra gli altri, M. SENSALÉ, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 490 ss.; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.* (num. spec.), 1983, 109 ss.

tecnico-giuridico, implicano una alterità tra vigilante e vigilato, tra delegante e delegato, certamente incompatibile con il rapporto di immedesimazione organica...»⁵⁰.

All'affermazione che la persistenza in capo al CONI dei poteri di controllo e vigilanza (cfr. art.14 c.2) sulle federazioni confermava innegabilmente un collegamento fra le stesse e l'ente pubblico CONI, si opponeva⁵¹ che anche le persone giuridiche private possono essere sottoposte a penetranti controlli, come si verifica ad es. per le aziende di credito e per le fondazioni.

La giurisprudenza non poteva non prestare attenzione alle indicazioni del legislatore e, infatti, con due fondamentali pronunce (Cass. SS.UU. n.3091 e 3092 del 1986)⁵² si registra un mutato orientamento in ordine alla questione della natura delle federazioni sportive.

Nella sentenza 3091/86 la Corte afferma che “Le federazioni sportive nascono come soggetti privati (associazioni non

⁵⁰ M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, CEDAM, 2002, 114.

⁵¹ Cfr. F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., 94; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n.91*, in *Riv.dir.sport.*, 1983, 211.

⁵² In *Foro it.*, 1986, I, 1251 ss.

riconosciute) e, in tale qualità, svolgono la gran parte dell'attività che è loro propria. Dette federazioni, però, sono anche organi del CONI (art.5 l. 16 febbraio 1942 n.426 e 2 d.p.r. n.530 del 1970) e quindi, in tale loro veste, si traggono dal detto ente natura (anche) pubblica.”⁵³

La Corte prosegue sostenendo che le norme (regolamenti) di organizzazione promananti dalle federazioni possono considerarsi pubbliche solo se dettate da finalità corrispondenti alle finalità pubbliche perseguite dal CONI.

Conseguenza naturale di questo ragionamento è la sindacabilità da parte dei giudici statali delle norme suddette, in quanto potenzialmente lesive di diritti soggettivi (giurisdizione civile) e interessi legittimi (giurisdizione amministrativa).

Nella specie la Corte si era pronunciata positivamente in ordine alla sindacabilità da parte del g.a. di una norma del regolamento FIP (Federazione italiana pallacanestro) che poneva limiti di tesseramento in Italia dei giocatori provenienti da federazioni estere, affermando che “... non v'è dubbio che una

⁵³ *Foro it.*, op. ult. cit., 1260.

norma di tale tipo è da ricomprendere fra quelle per le quali sussiste una coincidenza di interesse tra la federazione e il CONI, poiché tra i fini fondamentali di tale ente pubblico rientra sicuramente quello di disciplinare il professionismo sportivo ponendo dei limiti alla possibilità delle singole società sportive di ingaggiare lavoratori provenienti dall'estero”⁵⁴.

La sentenza 3092/86 ribadisce come, a seguito della l. 91/81, sia mutata la realtà giuridica, avendo il legislatore attribuito alle federazioni anche l'autonomia organizzativa, con ciò limitando espressamente l'estensione del campo di pubblicità dell'attività organizzativa delle federazioni.

“Dal che deriva che le federazioni sportive affiliate al CONI, pur essendo organi di questo e, quindi, ritraendo da esso natura pubblicistica, conservano anche la natura di soggetti privati, in relazione allo svolgimento di quelle numerosissime (e, in certo senso, prevalenti) attività che non tendono direttamente allo scopo

⁵⁴ *Foro it.*, op. ult. cit., 1260.

la cui attuazione ha determinato il loro inserimento (legge del 1942) nella struttura pubblica del CONI”⁵⁵.

Nel caso di specie Luana Ercolessi aveva convenuto l’Associazione arbitri-settore arbitrale, della FIGC, davanti al Tribunale di Roma chiedendo che la stessa fosse condannata a provvedere alla sua iscrizione nei ruoli arbitrali, previa soppressione della norma regolamentare che riserva tale iscrizione alle persone di sesso maschile, lamentando l’illegittimità della norma perché in contrasto col principio di parità tra i sessi ex art.3 Cost.

La Corte affermava che la norma in questione poteva considerarsi espressione dell’interesse pubblico del CONI a tenere separate le attività atletiche maschili da quelle femminili, tenendo presente, in questo caso, l’eccessivo divario fra le capacità fisico-atletiche dell’arbitro-donna e quelle dei calciatori. Concludeva quindi per la natura amministrativa (con conseguente sindacabilità da parte del g.a.) dell’atto con cui era stata negata alla Ercolessi l’iscrizione nei ruoli arbitrali.

⁵⁵ *Foro it.*, op. ult. cit., 1254.

Dall'esame di queste due pronunce emerge che la Cassazione, pur riconoscendo le innovazioni apportate dalla l. 91/81, non accoglieva "in toto" la tesi privatistica, bensì sosteneva la doppia natura delle federazioni, pubblica o privata, secondo l'attività dalle stesse concretamente svolta (come peraltro già anticipato da parte della dottrina: cfr. Cassese): solo in tal modo si poteva conciliare la natura di organi del CONI (art.5 l.426/42) delle federazioni e l'autonomia ad esse riconosciuta dall'art.14 l. 91/81.

Questa ricostruzione, pur se aderente alla realtà giuridica, complicava la questione del riparto di giurisdizione in ordine agli atti federali, in quanto faceva sorgere il problema, non sempre di facile soluzione, di stabilire di volta in volta se la norma federale, dalla quale nel singolo caso concreto dipende l'assetto degli interessi in discussione, abbia carattere pubblico, sia, cioè, emanazione di una potestà pubblica, in quanto diretta anche alla tutela di un interesse pubblico.

A partire da queste pronunce la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cass. 5 aprile 1993, n.4063) ha ripetutamente ribadito che per le controversie relative alla violazione di norme, statutarie e regolamentari, delle federazioni, il criterio di riparto della giurisdizione richiede che venga accertato se le norme di cui si deduce la violazione attengano alla vita interna della federazione ovvero alla realizzazione di interessi istituzionali dell'attività sportiva, precisando, appunto, come le federazioni presentino una doppia natura, operando ora quali associazioni di diritto privato ed ora invece quali organi del CONI per la realizzazione dei suoi fini istituzionali (da individuarsi, in particolare, nell'organizzazione e nel potenziamento dello sport: cfr. art.2 l. 426/42), con la conseguenza che nel primo caso la controversia appartiene alla competenza del giudice ordinario e nel secondo a quella del giudice amministrativo.

Va comunque ricordato che parte della giurisprudenza, pur in presenza dell'autorevole orientamento espresso dalle sezioni unite della Cassazione con le sentenze 3091 e 3092 del 1986,

continuava a sostenere la natura pubblica delle federazioni (cfr., tra le altre, TAR Lazio, 20 agosto 1987, n.1449 e Pret. Roma 18 settembre 1987)⁵⁶.

La stessa Cassazione, a Sezioni Unite, specificava ulteriormente la propria linea interpretativa con la sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399⁵⁷, affrontando direttamente, per la prima volta, il tema della ripartizione di competenze fra giustizia statale e giustizia sportiva.

Tale pronuncia sarà assunta dalla successiva giurisprudenza prevalente come costante guida per la soluzione della complessa questione di cui sopra. L'importanza della sentenza rende necessaria una ricostruzione della vicenda che ha dato occasione all'intervento della Suprema Corte.

Il fatto: siamo alla conclusione del campionato di basket di C/1 1984-85, e l'A.S. Brindisi, sponsorizzata dalla s.r.l. Torrefazione del Salento, contende all'A.S. Gioventù Monte di Procida, sul parquet di casa, il passaggio alla serie B.

⁵⁶ In *Riv. dir. sport.*, 1987, pp. 682 e 702.

⁵⁷ In *Giust. civ.*, 1990, I, 1135.

La partita si conclude 77-75 per il Brindisi, senonché la squadra ospite lamenta l'irregolarità della gara per il mancato funzionamento dell'indispensabile apparecchiatura dei 30 secondi e, adita la Corte federale FIP (Federazione italiana pallacanestro), ottiene la vittoria a tavolino.

La vicenda giudiziaria di fronte alla magistratura ordinaria si apre con un ricorso al Pretore di Brindisi dell'azienda sponsor, che sostiene l'assoluta regolarità della gara, al fine di ottenere la sospensione della decisione della Corte federale FIP e l'iscrizione del Brindisi al campionato di serie B 1985-86.

In seguito a questo ricorso, peraltro accolto dal Pretore di Brindisi, la FIP, sulla scorta di una norma del proprio regolamento (che vieta di adire il giudice statale per la risoluzione di una controversia sportiva), rifiuta di autorizzare l'abbinamento di sponsorizzazione per la stagione sportiva 1985-86.

La questione giunge all'esame della Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di individuare il giudice giurisdizionalmente competente in ordine, da un lato, alle

domande attinenti alla denuncia di illegittimità del provvedimento della FIP che ha deciso sulla regolarità della gara, dall'altro, alle domande relative alla denuncia di illegittimità del provvedimento FIP che ha negato l'abbinamento per la sponsorizzazione.

Per quanto riguarda le domande del secondo gruppo, la Suprema Corte, richiamando espressamente l'impostazione adottata da Cass. SS.UU. 3091-3092 del 1986, ritiene che il provvedimento in questione rientri nella categoria degli atti di ammissione all'esercizio dell'attività sportiva, atti di natura amministrativa per il particolare contenuto organizzatorio tendente a un fine coincidente con quello istituzionale del CONI. Di conseguenza, per tali domande deve essere dichiarata la giurisdizione del g.a., data la possibile lesione di interessi legittimi determinata dall'illegittimità degli atti suddetti.

La Cassazione giunge a conclusioni assai rilevanti in ordine al primo gruppo di domande, segnando un deciso spartiacque fra le materie riservate alla giustizia sportiva e quelle che possono interessare la giustizia ordinaria.

Il problema affrontato è quello di valutare la natura della posizione soggettiva rispetto all'applicazione delle regole tecniche che determinano il risultato (anche a seguito di modifiche apportate da organi di giustizia sportiva) di una competizione agonistica. "E se non può, in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo del risultato possano sorgere vari interessi, di varia natura...non è neppure pensabile - data la peculiarità del sistema, prevalentemente tecnico, di acquisizione dei risultati sportivo agonistici - che possano essere vantati diritti soggettivi o lamentare lesioni di essi, con riferimento alle valutazioni operate dagli organi tecnici (arbitri e giudici) ai fini di quella acquisizione.

Manca infatti la possibilità di identificare nelle regole tecniche in questione e nella disciplina del riscontro dell'osservanza di esse da parte degli organi federali l'esistenza di norme di relazione, tale da dar luogo alla configurabilità di diritti soggettivi e di contrapposti obblighi fra i vari soggetti che sono coinvolti nell'esercizio dell'attività sportiva."⁵⁸

⁵⁸ *Foro it.*, 1990, I, 905.

La Corte afferma che le suddette regole tecniche sono altresì insuscettibili di comportare la lesione di interessi legittimi, in quanto ogni provvedimento attuativo di esse non può essere qualificato come provvedimento amministrativo, non potendo essere considerato espressione di una potestà pubblica.

Solo i provvedimenti federali attuativi delle norme regolamentari di organizzazione, per la loro coincidenza con le finalità istituzionali dell'ente pubblico CONI, possono configurarsi come atti amministrativi. A conclusione del suo ragionamento la Suprema Corte afferma il difetto assoluto di giurisdizione dei giudici statali in relazione alle norme tecniche in esame e ai provvedimenti attuativi delle stesse, in quanto ricadenti in un ambito irrilevante per l'ordinamento generale: viene quindi riconosciuta una "zona di ignoranza" per l'ordinamento statale, zona lasciata all'esclusiva ed autonoma regolamentazione da parte dell'ordinamento sportivo.

Tale posizione si fonda sulla qualificazione dell'ordinamento sportivo come ordinamento separato da quello statale, il quale, in

determinati ambiti, come quello in questione, non ha alcun interesse ad interferire con l'ordinamento sportivo.

Va comunque precisato che, anche prima della suddetta pronuncia, la giurisprudenza⁵⁹, pur aderendo alla tesi pubblicistica, evidenziava che i regolamenti tecnici (disciplinanti ad es. le tecniche dei modi di svolgimento dell'attività sportiva, la definizione dei presupposti di regolare effettuazione delle gare, i criteri di classificazione di atleti e squadre) sono indifferenti per l'ordinamento generale e, perciò, sostanzialmente privi, a tale livello, di giuridicità, in quanto dotati di un carattere di discrezionalità eccezionalmente ampio e costituenti in effetti solo uno schema comportamentale interno per il conseguimento di semplici interessi specifici di settore.

Una rilevante applicazione dei principi enucleati dalla Cassazione in ordine alla questione della natura delle federazioni si può rinvenire nelle pronunce che hanno caratterizzato il “caso Catania”, querelle che si è sviluppata nel 1993, da non confondersi

⁵⁹ Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 15 luglio 1985, n. 1094, in *Giust. civ.*, 1986, II, 2631.

quindi con la vicenda del 2003 da cui ha preso le mosse la presente indagine.

In quest'occasione il Catania calcio, per una serie di inadempienze economiche, aveva subito la revoca dell'affiliazione alla FIGC e la conseguente esclusione dal campionato di C/1 stagione 1993-94.

Avverso tali decisioni la società etnea adiva il TAR Catania, il quale, in accoglimento del ricorso, ordinava la riammissione del Catania al campionato, provvedendo addirittura alla compilazione di un nuovo calendario di gare.

Il TAR nella specie affermava la propria giurisdizione in quanto, a suo avviso, oltre alla revoca dell'affiliazione, anche gli atti di esclusione di una società da un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione dei poteri pubblici di tali federazioni. “Ora non sembra potersi dubitare che, allorché il regime sanzionatorio si estrinseca attraverso atti autoritativi in grado di recidere o alterare stabilmente il rapporto sottostante, instaurato a tutela dell'interesse

primario all'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito degli assetti ordinamentali, allora ci troviamo di fronte a veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi della sfera giuridica degli interessati e, perciò, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo⁶⁰.

In contrasto con quanto deciso dai giudici amministrativi di primo grado, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, ha invece ritenuto che gli atti di esclusione del Catania dal campionato erano stati adottati dagli organismi sportivi nell'esplicazione di un'autonomia tecnica ed organizzativa: tali provvedimenti venivano così ad assumere una rilevanza esclusivamente interna all'ordinamento sportivo, perché funzionalizzati ad un corretto svolgimento delle competizioni agonistiche.

Il CGA conveniva col TAR solo sulla natura amministrativa del provvedimento di revoca dell'affiliazione, contestando altresì il potere di modifica del calendario di calcio, vertendosi in un

⁶⁰ TAR Catania, 29 settembre 1993, n.929, in *Foro it.*, 1994, 519.

ambito strettamente tecnico-sportivo di esclusiva competenza della federazione.

Queste contrastanti pronunce palesano quanto detto in precedenza e cioè la difficoltà per i giudici, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, di stabilire quando un atto federale sia da qualificare amministrativo o meno, a seconda che la federazione agisca in qualità di organo del CONI (e quindi per realizzare finalità istituzionali dell'attività sportiva) o in veste di associazione privata.

Con il recente D. Lgs. 23 luglio 1999, n.242 (cd. decreto Melandri, recante disposizioni di riordino del CONI) è stata definitivamente accolta la tesi della duplice natura -pubblica e privata- delle federazioni sportive.

Ad una prima analisi, tuttavia, il legislatore sembrerebbe voler operare una privatizzazione delle federazioni, in particolare se si presta attenzione al disposto dell'art.15 c.2, ai sensi del quale "Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono

fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.

Sicuramente tale norma, unita all’abrogazione della l. 426/42 (compreso quindi l’art.5, che qualificava le federazioni come organi del CONI), segna il definitivo abbandono della tesi pubblicistica, ma ciò, soprattutto alla luce di altre disposizioni del decreto, non comporta l’accoglimento “in toto” della tesi privatistica.

Il legislatore delegato, infatti, all’art.15 c.1, attribuisce alle attività svolte dalle federazioni una “valenza pubblicistica”, in tal modo preservando la dimensione pubblica di tali soggetti.

Ulteriore sintomo della matrice pubblicistica è riscontrabile nel persistente regime di controlli, da parte del CONI, sulle federazioni. Il decreto, infatti, oltre a stabilire che le federazioni devono armonizzare la propria attività con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI (art.5 c.1), introduce una serie di disposizioni che conferiscono agli organi (Consiglio e Giunta

Nazionale) del CONI sia il potere generale di armonizzare l'azione delle federazioni ai fini del coordinamento dell'attività sportiva e della diffusione dell'idea olimpica (art.5 c.2 lett. e), sia il potere, strettamente inteso, di controllo sulle federazioni.

In particolare, il Consiglio Nazionale determina i criteri e le modalità per l'espletamento dei controlli ed esercita gli stessi con riferimento agli statuti e al riconoscimento ai fini sportivi (art.5 c.2 lett. a), b), c). La Giunta Nazionale, invece, ai sensi dell'art.7 c.2 lett. e) ed f), "esercita...il potere di controllo sulle federazioni..., ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari", oltre a deliberare, se del caso, il commissariamento delle stesse.

Per effetto della particolare collocazione assunta le federazioni vengono assoggettate in ogni momento e per ogni settore della loro attività ai poteri di controllo del CONI, di modo che non vi è settore dell'attività federale che sia irrilevante nei confronti di questo ente.

Si deve però sottolineare che, ferma l'autonomia statutaria del CONI e i fondamentali poteri di vigilanza e di indirizzo ad

esso rimessi, ogni altro atto normativo inteso all'organizzazione e alla disciplina delle competizioni sportive promana dalle federazioni, cui è rimessa la più ampia autonomia normativa ed organizzativa.

La giurisprudenza ha confermato la propria impostazione sulla duplice natura delle federazioni, rilevando come il decreto Melandri, pur riconoscendo espressamente la natura di associazione privata delle federazioni, abbia ribadito la stretta correlazione fra il CONI e le stesse, specificando anche la valenza pubblicistica di determinati settori di attività delle federazioni (cfr. TAR Puglia, sez. I, 11 settembre 2001, n.3477)⁶¹.

In conclusione va quindi sottolineato che allo stato, come confermato peraltro dalle varie pronunce attinenti al caso Catania dell'estate 2003, è assolutamente prevalente in giurisprudenza⁶², ma anche in dottrina⁶³, l'impostazione che assume la duplice

⁶¹ In E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, in *Riv. amm. Rep. ital.*, 2001, 7, vol.152, 616 in nota.

⁶² Cfr., fra le tante, TAR Sicilia Palermo, sez. II, 19 dicembre 2001, n.2146, in *Foro amm.*, 2001, 3337; Cass. SS. UU. civ., 16 maggio-11 ottobre 2002, n. 14530, in *Dir. e giust.*, 2003, 3, 20 ss.; Cons. di Stato, sez. VI, 18 giugno-10 ottobre 2002, n. 5442, in *Dir. e giust.*, 2002, 40, 53 ss.

⁶³ Cfr., tra gli altri, E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo...*, cit.; L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione su CONI, ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento a fini generali*, in *Dir. e soc.*, 2000, 1, 61 ss.; G. NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giorn. di dir. amm.*, 2000, 118 ss.; L.

natura delle federazioni sportive come criterio di riparto della giurisdizione in ordine agli atti promananti dalle stesse: ha giurisdizione il g. a. laddove gli atti federali (es. radiazioni ed esclusioni da competizioni di società sportive) possono essere qualificati atti amministrativi, in quanto adottati dalle federazioni in veste pubblicistica (attuazione dei fini istituzionali dell'attività sportiva propri del CONI, fini da individuarsi nell'organizzazione e potenziamento dello sport nazionale), e quindi suscettibili di ledere interessi legittimi.

Se la norma - la cui applicazione si contesta - attiene alla vita interna della federazione, ai rapporti tra società sportive e tra le stesse e i professionisti sportivi, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice civile, in quanto l'atto federale, in questo caso, è esplicazione della capacità d'agire di diritto privato della federazione. Vi è, infine, un difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva, in relazione alle norme tecniche che disciplinano la

GIACOMARDO, *Federazioni sportive e CONI: natura dei soggetti e dei relativi atti*, in *Dir. e giust.*, 2003, 24 ss.; M. SANINO, *Diritto sportivo*, op. cit., 110 ss.

verifica della regolarità delle competizioni, posto che tali norme, in quanto indifferenti per l'ordinamento statale, non possono ledere diritti soggettivi o interessi legittimi.

II.2 - Il “vincolo di giustizia”.

Istituto cardine del sistema di giustizia sportiva, rinvenibile negli statuti e nei regolamenti di ogni federazione (cfr. ad es. l'art.24 Statuto FIGC), è il c.d. vincolo di giustizia, disposizione che impone a tesserati ed affiliati due obblighi fondamentali: il primo consiste nell'obbligo dell'accettazione e del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali; il secondo nell'impegno di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall'attività sportiva, esclusivamente gli organi federali all'uopo predisposti, con conseguente esclusione dell'autorità giudiziaria statale, salvo specifica autorizzazione.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi sono previste sanzioni disciplinari che possono comportare financo l'espulsione dalla comunità sportiva (revoca dell'affiliazione per le società e radiazione per gli atleti).

Il vincolo di giustizia è forse la più evidente espressione dell'esigenza dell'ordinamento sportivo di rendersi autonomo dall'ordinamento statale ed evitare quindi ingerenze indebite da

parte di questo. In particolare l'autonomia della giustizia sportiva è necessaria per assicurare non solo l'indispensabile competenza tecnica in materia sportiva da parte dei collegi giudicanti, ma anche tempi rapidi di definizione delle controversie sottoposte alla sua cognizione, rapidità necessaria soprattutto in considerazione dell'incessante progredire dei campionati sportivi.

Ciò detto, va precisato che la norma - vincolo di giustizia, nella parte in cui impone a tesserati ed affiliati di accettare e rispettare le norme ed i provvedimenti federali, non presenta aspetti singolari, in quanto chi entra a far parte volontariamente dell'organizzazione sportiva deve conseguentemente accettare i provvedimenti adottati dagli organi federali.

Ben più problematica è la previsione dell'obbligo di rivolgersi, per le controversie insorte fra gli affiliati, esclusivamente agli organi federali, con inevitabile accantonamento del sistema di giustizia statale.

La questione fondamentale che si pone riguarda la legittimità e compatibilità di tale disposizione nei confronti del monopolio

giurisdizionale statale (art. 102 Cost.) e del diritto inviolabile ed indisponibile alla difesa (art. 24 Cost.).

Per trovare una soluzione alla questione è necessario riportarsi al dibattito tema della natura giuridica delle federazioni sportive. Aderendo alla tesi pubblicistica, come già accennato, la norma -vincolo di giustizia sarebbe radicalmente illegittima, in quanto si configurerebbe come disposizione normativa emanata da un ente pubblico ed evidente sarebbe pertanto il suo contrasto con le predette norme costituzionali, nonché con l'art. 113 c.2 Cost. ("la tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti").

Seguendo fedelmente la soluzione pubblicistica l'intero sistema della giustizia sportiva entrerebbe in crisi, dato che qualsiasi provvedimento federale potrebbe essere immediatamente impugnato innanzi ai giudici statali. Su questa linea si sono peraltro poste alcune pronunce giurisprudenziali⁶⁴, in cui è stata

⁶⁴ Cfr. TAR Lazio, sez. III, 4 aprile 1985, n.364, in *Trib. amm. reg.*, 1985, I, 1623; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 29 settembre 1993, n.929, in *Foro it.*, 1994, I, 512.

affermata la giurisdizione del g.a. in ordine a provvedimenti strettamente tecnico-sportivi, in quanto configurabili sempre come atti amministrativi.

L'orientamento prevalente in dottrina⁶⁵ e giurisprudenza⁶⁶, qualifica la norma vincolo di giustizia come clausola compromissoria, la cui accettazione obbliga tesserati ed affiliati a deferire le controversie nascenti dall'attività sportiva agli organi federali, che assumono la configurazione di collegi arbitrali: nella specie si tratterebbe di una forma di arbitrato irrituale.

A questo punto appare opportuno tentare di individuare i limiti di operatività della clausola compromissoria. Si deve cioè verificare se il vincolo di giustizia possa operare indistintamente in tutte le vicende che presentano elementi di collegamento con lo svolgimento dell'attività sportiva, ovvero, se sussistano categorie di controversie da sottoporsi necessariamente al vaglio dell'autorità giudiziaria statale.

⁶⁵ Cfr. C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 237; M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 327; F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, cit.; E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale...*, cit., 613; D. DE CAROLIS, *Il caso Catania...*, cit., 11 ss.

⁶⁶ Cfr. Cass. 26 ottobre 1989 n. 4339, cit.; Cons. di Stato, sez. IV, 30 settembre 1995, n.1050, in *Giust. civ.*, 1996, 577; Cass., SS.UU., 24 aprile 2002, n.6034, in *Foro it.* 2002, I, 2290.

A tal proposito è opinione dominante che il vincolo di giustizia, che comporta in buona sostanza una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata al proprio diritto alla difesa, può liberamente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nell'ambito dei diritti disponibili, mentre non ha alcun effetto in materia di diritti indisponibili e di interessi legittimi.

L'inserimento di atleti e società sportive nell'ambito dell'ordinamento sportivo non vale a precludere ad essi l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria, al fine di tutelare le loro posizioni giuridiche rilevanti anche nell'ambito dell'ordinamento statale.

Se il soggetto dell'ordinamento sportivo è, nel contempo, anche un soggetto dell'ordinamento statale, come tale portatore di diritti ed interessi legittimi, non può disconoscersi in capo al soggetto stesso la possibilità di ricorrere ad un giudice statale, in virtù degli artt. 24, 111 e 113 Cost., laddove lamenti una lesione della sua sfera giuridica.

La giurisprudenza ha confermato questa impostazione in più occasioni (Cons. Stato, sez. VI, n.1050/95; TAR Lazio n.135/88 e n. 2394/98; TAR Catania n. 1282/02). Da ultimo il TAR Catania ha ribadito che “...l’ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato da quello generale dello Stato con la conseguenza che il c.d. vincolo di giustizia... opera con esclusivo riferimento alla sfera strettamente tecnico-sportiva ed in quella dei diritti disponibili ma non nell’ambito degli interessi legittimi i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale ed illimitata nel tempo alla tutela giurisdizionale; considerato che la conclusione in esame appare supportata dal collegamento tra l’interesse legittimo e l’interesse pubblico e dalla stessa indisponibilità del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost.”⁶⁷.

Al fine di individuare con precisione l’ambito di valida applicazione del vincolo di giustizia, in dottrina⁶⁸ è stato proposto

⁶⁷ TAR Catania, ordin. n. 958 del 5 giugno 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 28.

⁶⁸ PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 15 ss.; F. MODUGNO, *Giustizia e sport...*, cit., 291 ss.

il criterio dell'oggetto delle controversie nascenti dall'attività sportiva.

Vengono distinti a tal proposito tre tipi di giustizia sportiva. Il primo è la giustizia tecnica, che ha come oggetto la valutazione della validità di gare, competizioni e punteggi: in questo campo il vincolo di giustizia opera in modo completo, in quanto le regole tecnico-sportive sono indifferenti per l'ordinamento statale, non potendosi configurare, in ordine alle stesse, la sussistenza di diritti soggettivi o interessi legittimi; ne discende pertanto l'esclusione di ogni possibilità di adire i giudici statali.

Il secondo tipo consiste nella giustizia economica, che attiene alle controversie di natura patrimoniale insorte fra tesserati o fra gli stessi e le società sportive: anche in questo ambito, trattandosi di diritti disponibili, il vincolo di giustizia, quale clausola compromissoria, integra una legittima deroga alla competenza del giudice statale.

La terza categoria di giustizia sportiva va individuata nella giustizia disciplinare, che ha ad oggetto i provvedimenti federali di

natura sanzionatoria. In ordine a questi si distingue fra due tipi di sanzioni: da un lato le sanzioni prettamente sportive (es. squalifiche temporanee), le quali, essendo prive di rilievo per l'ordinamento statale, sfuggono al sindacato del giudice statale; dall'altro le sanzioni (revoca dell'affiliazione, radiazione) che recidono o alterano stabilmente lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo, sanzioni che vanno configurate come veri e propri provvedimenti amministrativi, a causa della loro incidenza sull'interesse pubblico all'esercizio dell'attività sportiva. In questi casi quindi non può essere negata la possibilità di adire il g.a.

In linea di massima la giurisprudenza ha adottato costantemente questa impostazione, anche se non mancano casi di intervento del giudice statale nella sfera tecnico-sportiva (Pret. Brindisi, ord. 30 luglio 1985; TAR Catania, ord. 29 settembre 1993; Trib. Milano, decr. 20 ottobre 1994).

In conclusione, dall'analisi delle posizioni che dottrina e giurisprudenza hanno assunto sull'operatività del vincolo di

giustizia si evince l'esigenza di salvaguardare, dalle ingerenze statali, l'area dell'autonomia tecnico-sportiva, nel cui ambito dovrebbero pertanto operare esclusivamente gli organi di giustizia sportiva all'uopo predisposti, atteso che nell'ambito stesso non si può configurare la sussistenza di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Laddove, invece, le controversie nascenti dall'attività sportiva attengano alla possibile lesione di diritti indisponibili o interessi legittimi, allora non potrà essere negata la possibilità di rivolgersi ai giudici statali.

Da ultimo il legislatore, con il d.l. 220/03, in seguito al "caso Catania", è intervenuto sul tema, cercando di dare una stabile sistemazione ai rapporti fra giustizia statale e giustizia sportiva. In particolare è stata rafforzata la validità del vincolo di giustizia laddove (art.2 c.2) si statuisce che "nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni

sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”.

Le materie che il decreto (art.2 c.1) attribuisce alla cognizione esclusiva degli organi di giustizia sportiva sono: “a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.”

Dall'analisi di queste disposizioni emerge come il legislatore, se si ha riguardo alle lettere c) e d) dell'art.2 c.1, sia andato oltre quelle che erano le indicazioni fornite sul tema da dottrina e giurisprudenza. Tant'è che in sede di conversione del decreto (l. 17 ottobre 2003 n. 280) le suddette lettere sono state abrogate, riconoscendosi come in quelle materie non può negarsi la valenza

pubblicistica dell'attività federale e, di conseguenza, la possibile lesione di situazioni giuridiche soggettive tutelabili esclusivamente innanzi all'autorità giudiziaria statale.

CAPITOLO TERZO

LA GIURIDICITÀ DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO. MODELLI NORMATIVI E LIMITI.

III.1 - La pluralità degli ordinamenti giuridici.

Il “caso Catania”, di cui abbiamo analizzato gli sviluppi nel capitolo precedente, costituisce un aspetto della più generale questione dei rapporti fra giustizia statale e giustizia sportiva, nel quadro dei rapporti tra ordinamento giuridico dello Stato e ordinamento giuridico sportivo.

E' del tutto evidente come la suddetta problematica presupponga la descrizione del fenomeno sportivo in termini di ordinamento giuridico unitario e autonomo e, di conseguenza, anche l'adesione alla teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici.

Si tratta, infatti, della teoria che con maggior coerenza e completezza riesce a descrivere il diritto come una pluralità di sfere, dotate ciascuna di specifici ed esclusivi spazi di normatività.

Prima di esaminare i contributi forniti da dottrina e giurisprudenza nell'affrontare la questione, pare opportuno, pertanto, un chiarimento della nozione di “ordinamento giuridico”, con particolare attenzione alla teoria pluralistico-ordinamentale di S. Romano (per il motivo che, solo condividendo tale teoria, è concepibile un ordinamento sportivo autonomo).

Seguendo, infatti, la concezione monistico-statalista, che ha in H. Kelsen uno dei principali fautori, non sarebbe possibile parlare di un ordinamento giuridico sportivo autonomo né di qualsiasi altro ordinamento diverso da quello statale, in quanto, secondo tale tesi, “ordinamento giuridico” è solo il complesso dell'attività normativa facente capo allo Stato come ente sovrano.

Per Kelsen, in particolare, “possono darsi diversi ordinamenti giuridici quanti sono gli enti sovrani che li pongono in essere, ma tutti gli ordinamenti sono reciprocamente irrilevanti (vale a dire,

per es.: l'ordinamento giuridico di uno Stato è di per sé irrilevante per l'ordinamento giuridico di un altro Stato)".⁶⁹ Pertanto è possibile parlare di una pluralità monotipica, nel senso che gli ordinamenti sono una molteplicità, ma sono tutti riconducibili allo stesso tipo di ordinamento sovrano, indipendente, esclusivo ed impenetrabile.

Va precisato che, storicamente, la teoria statualistica è il prodotto del processo di accentramento del potere normativo che ha caratterizzato il sorgere dello Stato nazionale moderno.

In definitiva il risultato ultimo cui giunge questa teoria consiste nel fatto che, ammettendosi che non vi sia altro ordinamento (inteso come complesso di norme) che quello creato o realizzato dallo Stato con manifestazioni della sua volontà, bisogna escludere che sia giuridico un ordinamento il quale non sia posto in essere da questa volontà statale.

In aperto contrasto con la soluzione monistica si pone la teoria romaniana della pluralità degli ordinamenti giuridici⁷⁰,

⁶⁹ B. MONTANARI, *Profili di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, 50.

⁷⁰ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1967 (ristampa sec. ediz.).

attraverso la quale si contesta appunto la concezione kelseniana secondo cui “il diritto non sarebbe che una forza o una volontà, che si irradierebbe dallo Stato (nella comunità internazionale, da più Stati), e soltanto da esso.”⁷¹

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è un corollario della tesi istituzionale che il Romano sviluppa nella prima parte de “*L’ordinamento giuridico*”.

Filo conduttore della concezione istituzionale è la socialità del diritto: l’origine del diritto (termine che l’Autore utilizza in modo equivalente a quello di ordinamento giuridico) deve essere ricondotta alla effettività dei fenomeni di auto-organizzazione, che alimentano la vita del sociale, e non alla semplice normatività formalisticamente prodotta dallo Stato.

La teoria romaniana, pertanto, ha come elemento fondante e decisivo il momento dell’organizzazione sociale: “Il diritto, prima di essere norma, prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della

⁷¹ S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, 1967 (ristampa sec. ediz.), 107.

stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante.”⁷²

Il Romano si oppone alla concezione normativista secondo la quale il diritto si identifica esclusivamente con un complesso di norme e introduce, a tal fine, la nozione di istituzione, quale ente o corpo sociale dotato di organizzazione: “Il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è un’istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico: l’equazione fra i due concetti è necessaria ed assoluta”⁷³.

“Per il Romano gli elementi costitutivi del concetto del diritto sono tre: la società come base di fatto su cui il diritto viene ad esistenza, l’ordine come fine a cui il diritto tende, e l’organizzazione come mezzo per realizzare l’ordine. Si può dire, in sintesi, che per il Romano si ha diritto quando vi è una... società

⁷² S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, cit., 27.

⁷³ S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, cit., 27.

ordinata attraverso un'organizzazione. Questa società ordinata e organizzata è ciò che il Romano chiama istituzione.”⁷⁴

Dei suddetti tre elementi l'organizzazione costituisce certamente il parametro per valutare la giuridicità di un'istituzione, in quanto il diritto sorge allorché si verifica, nell'ambito di un ente sociale, il passaggio dalla fase inorganica a quella organica.

Gli ordinamenti sociali sono pertanto da ritenersi giuridici, in quanto più o meno bene organizzati, ma sempre dotati comunque di un *minimum* di organizzazione.

Non è possibile, in altri termini, enucleare dall'ambito dei gruppi sociali organizzati taluni ordinamenti sociali ma non giuridici, perché, se il gruppo è reale, l'ordinamento che esso esprime non può non essere giuridico, appunto in quanto in qualche modo organizzato.

In definitiva, secondo la teoria romaniana, ogni corpo sociale organizzato, con carattere di continuità, costituisce un ordinamento giuridico, nel duplice senso di insieme di soggetti, di

⁷⁴ N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, 12.

situazioni, di comportamenti umani disciplinati e, correlativamente, di regole di condotta che li disciplinano: proprio considerando il diritto come l'organizzazione dei fatti sociali duraturi, l'Autore giunge a sostenere il contenimento del concetto di ordine sociale in quello di ordinamento giuridico.

Come detto, la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è un corollario della concezione istituzionale: se il luogo di origine del diritto è costituito dall'elemento sociologico dell'organizzazione, ne segue che si daranno tanti ordinamenti giuridici quanto numerosi saranno i momenti di organizzazione del sociale.

“In questa prospettiva, lo Stato non è che un livello organizzativo del sociale, ma non il solo: esso esprime il livello di organizzazione capace di soddisfare all'interesse sociale in generale, ma proprio perciò convive (o deve fare i conti) con altri livelli organizzativi minori, corrispondenti a particolari aggregazioni di interessi.”⁷⁵

⁷⁵ B. MONTANARI, *Profili di teoria generale del diritto*, cit., 55.

Anche lo Stato, quindi, è una istituzione, ossia uno dei tanti ordinamenti esistiti storicamente od operanti nella vita sociale odierna, ma altri ve ne sono di non minore importanza, come l'ordinamento internazionale e quello della Chiesa, senza contare l'ordinamento di associazioni non riconosciute dallo Stato o da questo addirittura considerate illecite, l'ordinamento della famiglia, gli ordinamenti di enti privati con finalità varie (economiche, politiche, culturali, ecc.).

Data la definizione di ordinamento giuridico come istituzione, risulta pertanto evidente come, non potendosi negare l'esistenza di una molteplicità di istituzioni, anche nel seno di una stessa comunità statale, non può non riconoscersi l'esistenza di una pluralità degli ordinamenti giuridici.

Il Romano porta alle estreme conseguenze la sua tesi nel momento in cui sostiene la giuridicità delle istituzioni considerate illecite dallo Stato: "La illecità di esse non vale e non può valere se non di fronte all'ordinamento statale, che potrà perseguirle in tutti i modi di cui dispone e quindi determinarne anche la fine, con

tutte le conseguenze, anche penali, che rientrano nella sua potestà. Ma finché esse vivono, ciò vuol dire che sono costituite, hanno un'organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico".⁷⁶

L'insostenibilità del diritto come esclusiva produzione dello Stato, secondo il Romano, appare, in tutta la sua evidenza, appena si pensa alla crisi dello Stato moderno, cioè all'impossibilità, per lo Stato, di contenere, entro la cerchia del suo ordinamento giuridico, tutta la vita sociale, ed al progressivo organizzarsi sulla base di particolari interessi della società.

Il problema posto dalla teoria pluralistico-ordinamentale, pertanto, non è solamente "di scuola": si pensi, ad esempio, alle imponenti dimensioni assunte, negli anni in cui il Romano scrive, dal fenomeno dell'associazionismo sindacale, del quale egli avverte, da un lato, la capacità di formare ordinamenti normativi autonomi e, dall'altro, la loro potenziale conflittualità con l'ordinamento statale.

⁷⁶ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., 123.

L'Autore ravvisa un'ulteriore riprova della validità della concezione pluralista nel particolarismo giuridico medievale, ricordando come la concezione statalista è spiegabile storicamente con la nascita dello Stato nazionale moderno.

Per quanto riguarda la descrizione dei possibili rapporti fra ordinamenti (con particolare attenzione ai rapporti che interessano l'ordinamento statale) il Romano utilizza i concetti di "autonomia" e "originarietà".

"Il sociale può assumere forme organizzative di due specie: quella che si qualifica come momento di organizzazione particolare, che, proprio in quanto tale, riconosce fin dal suo costituirsi l'esistenza di un momento organizzativo generale, nel quale si iscrive. Questa è propriamente l'ipotesi della autonomia, che determina la pluralità degli ordinamenti sociali, coordinati con l'ordinamento statale. La seconda specie di organizzazione è quella propria di formazioni sociali che si costituiscono come assolutamente indipendenti, nel senso di non riconoscere alcun

altro ordinamento, che, in qualche modo, possa ricomprenderle. Si tratta, in questo caso, di ordinamenti originari”.⁷⁷

E' indubbio che la soluzione dell'autonomia, così come prospettata dal Romano, non appare strettamente coerente con la visione pluralistico-ordinamentale, in quanto tale autonomia implica sempre un riconoscimento di derivazione sociologica dell'ordinamento particolare da quello generale.

Se si attribuisce allo Stato il monopolio della sovranità in relazione a un dato ambito sociale, agli altri ordinamenti può essere riconosciuto il carattere giuridico, ossia una qualche efficacia nell'ambito dello Stato, solo in quanto questo li ammette, inserendoli nell'ordinamento proprio e quindi subordinandoveli.

La pluralità degli ordinamenti giuridici, in tanto è veramente tale, in quanto gli ordinamenti, ciascuno preso in sé, rappresentano altrettante espressioni di gruppi sociali di formazione spontanea, organizzativamente non subordinati ad altri gruppi e neppure all'organizzazione di quello che può ritenersi espressivo della comunità generale, in quanto comunità statale.

⁷⁷ B. MONTANARI, *Profili di teoria generale del diritto*, cit., 61-62.

Diversamente, la pluralità è fittizia, indicando soltanto la molteplicità di parti, articolazioni, settori di un unico ordinamento reale.

Va ricordato, infine, che la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici è stata applicata in vari ambiti del diritto, tra i quali il diritto internazionale, il diritto ecclesiastico e il diritto sindacale. Come vedremo nel prossimo paragrafo, la tesi romaniana è stata altresì utilizzata dalle prevalenti dottrina e giurisprudenza per spiegare il fenomeno sportivo e i suoi rapporti con l'ordinamento statale.

L'analisi che seguirà avrà, pertanto, ad oggetto il modo con cui la dottrina ha assunto la teoria di S. Romano per affermare che l'ordinamento sportivo ha una propria specificità normativa, capace di produrre norme più o meno vincolanti.

In secondo luogo, si cercherà di valutare fino a che punto questa ricostruzione sia ancora accettabile, considerando, in particolare, che le dimensioni raggiunte oggi dal fenomeno sportivo, soprattutto a livello di interessi economici, finanziari,

sociali, politici, hanno inevitabilmente determinato una pluralità di problemi, esigendo un crescente interventismo dello Stato nel mondo dello sport.

Nel corso degli anni, infatti, si è assistito ad una progressiva ingerenza dell'ordinamento statale in settori in passato lasciati all'autonoma regolamentazione della comunità sportiva.

E' sempre più frequente, per esempio, l'applicazione in ambito sportivo di normative appartenenti al diritto del lavoro (disciplina del rapporto di lavoro subordinato che si instaura fra società sportive ed atleti professionisti), al diritto commerciale e al diritto tributario (disciplina prevista in ordine al regime giuridico delle società sportive, a motivo della configurazione di queste come società commerciali).

In riferimento all'applicazione della teoria pluralistico - ordinamentale per la descrizione del fenomeno sportivo è interessante notare come lo stesso S. Romano, nella seconda edizione (1946) de *L'ordinamento giuridico*⁷⁸, faccia proprie le conclusioni cui giunge il Cesarini Sforza relativamente alla

⁷⁸ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., 35, nt. 29 ter.

configurazione dell'organizzazione sportiva in termini di istituzione - ordinamento giuridico.⁷⁹

Nella specie il Cesarini qualifica l'istituzione sportiva come organizzazione allo stato diffuso, categoria di organizzazione consistente in riunioni di persone che agiscono e si comportano secondo regole di valore generale per tutti coloro che mirano a un dato scopo.

Trattando, poi, dei rapporti fra ordinamento statale e ordinamento sportivo, il Cesarini afferma che quest'ultimo è “di formazione troppo recente... nei suoi principi generali e nelle sue norme tecniche”, le quali “sono, per la legislazione statale, assolutamente irrilevanti, onde si sviluppano e vengono applicati per una loro intima forza incontrollata ed incontrollabile dallo Stato”.⁸⁰

L'impostazione assunta dal Romano e dal Cesarini rende palese come, negli anni in cui questi autori scrivono, il movimento

⁷⁹ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, 43 ss., ora nella collana *Civiltà del diritto*, Milano, 1963; ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381, ora in *Riv. dir. sport.*, 1969, 359.

⁸⁰ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, cit., 35.

sportivo si atteggi come organizzazione rudimentale, priva di rilevanti nessi di collegamento con l'ordinamento statale.

Oggi, come anticipato, la realtà giuridica è mutata: gli innegabili intrecci sussistenti fra mondo economico e mondo dello sport hanno provocato un crescente interesse dello Stato verso il fenomeno sportivo e, di pari passo, un progressivo arretramento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Queste considerazioni, pertanto, impongono di analizzare l'attualità che può continuare a rivestire la teoria di S. Romano in ordine alla descrizione del fenomeno sportivo in termini di ordinamento giuridico autonomo rispetto a quello generale dello Stato.

III.2 - La normatività dell'ordinamento sportivo.

L'ormai prevalente qualificazione del fenomeno sportivo in chiave ordinamentale rappresenta il frutto di un'evoluzione dottrinale non poco travagliata.

I primi studi di natura giuridica sul mondo dello sport si collocano tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30 del secolo scorso. Si trattava di ricerche, spesso generate da controversie giudiziarie, che non avevano ad oggetto un'indagine giuridica complessiva del fenomeno sportivo, bensì singoli istituti e profili settoriali, quali, ad esempio, il contratto di gara, la responsabilità nell'esercizio di attività sportive e il delitto sportivo.⁸¹

L'opinione dominante degli autori dell'epoca, in ordine ai caratteri della realtà sportiva, era orientata nel senso di avallare la derivazione contrattualistica che veniva tradizionalmente assegnata alle norme circolanti nelle organizzazioni

⁸¹ Cfr., fra gli altri, F. SUGLIA, *Saggio di diritto sportivo*, Milano, 1929 (si ritiene sia stato il primo autore ad utilizzare la terminologia "diritto sportivo"); CECCHI, *L'uccisione in combattimenti di boxe non costituisce reato nè illecito civile*, Napoli, 1931; DEL VECCHIO, *La criminalità negli sports*, Torino, 1927; PETROCELLI, *La illiceità penale della violenza sportiva*, in *Riv. crit. dir. e giur.*, 1928, 242 ss.

sportive.⁸²Questo atteggiamento, peraltro, era la naturale estrinsecazione della tendenza, prevalente in sede di teoria generale delle associazioni⁸³, volta ad attribuire natura convenzionale agli statuti ed ai regolamenti di ogni organismo associativo (associazioni di divertimento, associazioni politiche, confraternite, ordini religiosi).

In assenza di una disciplina positiva, le organizzazioni sportive venivano poste, pertanto, sullo stesso piano delle normali esperienze associative e negoziali, e le norme da esse promananti venivano ricondotte ad una sorta di patto sociale assimilato ad un contratto innominato per adesione.

A ciò deve aggiungersi il fatto che, in quegli anni, il fenomeno sportivo presentava una struttura ancora in via di formazione, della quale erano pressoché sconosciuti gli istituti di base, i collegamenti organizzativi e il corpo della normazione, onde era in effetti accreditabile la convinzione che esso costituisse

⁸² Cfr. GIROLA, *Carattere giuridico del Jockey Club Italiano e del regolamento per le corse*, in *Tem. comb.*, 1931, 523; ISOLDI, *Il Jockey Club Italiano e le sanzioni disciplinari del suo regolamento corse*, in *Tem. em.*, 1933, I, 185.

⁸³ Cfr. GIOVANE, *Le associazioni di fatto nel diritto privato*, Milano, 1914.

niente più che una normale esperienza associativa, non diversa da tante altre, e, come tale, inquadrabile nei modelli giuridici usuali.

Atteso il suddetto contesto dogmatico, esulava completamente dal pensiero degli autori dell'epoca l'ipotesi che il fenomeno sportivo potesse trovare una soddisfacente spiegazione in termini di ordinamento giuridico autonomo, secondo i canoni della concezione pluralistica elaborata pochi anni prima dal Romano.

Ulteriori fattori a sostegno della lettura contrattualistica del fenomeno sportivo erano costituiti dall'orientamento statalizzatore che il regime fascista aveva assunto nei confronti degli ordinamenti minori e, ovviamente, il mito, allora largamente condiviso, della statualità del diritto.

Il primo autore ad operare un tentativo di ricostruzione dogmatica del fenomeno sportivo nel suo complesso è W. Cesarini Sforza⁸⁴, il quale ha cercato di confutare la spiegazione contrattualistica del fenomeno dello sport, tentando di dimostrarne

⁸⁴ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, 43 ss., ora nella collana *Civiltà del diritto*, Milano, 1963; ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381 e in *Riv. dir. sport.*, 1969, 359; ID., *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1951, II, 264.

la concreta insostenibilità di fronte ai contenuti giuridici che questo era venuto assumendo.

L'analisi del Cesarini è incentrata sull'applicazione al fenomeno sportivo della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. L'autore individua nella normazione promanante dalle organizzazioni sportive una espressione di quel diritto che "i privati... creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza, o nell'insufficienza, della legge statale"⁸⁵. Si tratta di norme emanate da autorità non statali (collettività, corpi, organizzazioni) per regolare determinate relazioni giuridiche tra le persone ad esse sottoposte: l'ambito di quello che l'autore chiama "diritto dei privati" si identifica quindi con quello delle suddette autorità, formatesi senza l'intervento dello Stato.

Ne "La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo" il Cesarini approfondisce la propria tesi, prendendo spunto da due decisioni della Cassazione (Cass. 12 dicembre 1932 e 27 luglio 1933). La Suprema Corte, pronunciandosi in ordine alla natura giuridica di alcune

⁸⁵ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, op. cit., 3.

organizzazioni sportive (Jockey Club Italiano e Reale Automobil Club d'Italia), sosteneva che, non essendo tali organizzazioni degli enti pubblici, i provvedimenti disciplinari, adottati dalle stesse nei confronti degli associati, si fondano sull'accettazione contrattuale degli atti normativi dell'associazione e non sul potere d'imperio di questa.

Il Cesarini contesta la correttezza della decisione, affermando che non è necessario possedere la qualifica di enti pubblici (quindi statali) per poter esercitare dei poteri di supremazia qualitativamente identici a quelli statali. Sulla scorta dell'insegnamento romaniano l'autore rileva che "...qualunque collettività di uomini - siano pochi o moltissimi- i quali agiscono, cioè vogliono delle azioni, per uno scopo comune, costituiscono un corpo sociale o comunità organizzata in relazione a tale scopo; e viceversa la loro volontà comune pur se si rivela *rebus ipsis et factis*, diviene la ragione d'essere della comunità, cioè è la fonte dell'ordinamento di questa, ad assumere, per ciascuno e per tutti i membri della comunità, il valore di legge o di norma... Il potere

d'imperio dei corpi sociali non è altro che il potere statutario, in quanto espressione della volontà comune sopra il singolo membro...Fonte dell'ordinamento di ciascuna comunità sportiva è lo statuto (e i connessi regolamenti) dell'associazione. Gli obblighi imposti agli associati - siano singoli individui o altre associazioni - sono giuridici pur senza derivare dalle leggi dello Stato, e i rapporti, che lo statuto regola, si risolvono in interdipendenze di obblighi e di diritti soggettivi benché solo dentro la comunità»⁸⁶.

A fondamento di queste considerazioni vi è la concezione del rapporto giuridico, inteso come l'interdipendenza delle azioni di due soggetti stabilita da una norma, quale nucleo irriducibile di ogni struttura sociale: laddove vi è un rapporto siffatto si riscontra la presenza di un ordinamento giuridico, dove la giuridicità è data dalla semplice sussistenza di una volontà regolatrice, non necessariamente identificantesi con la volontà statale.

L'autore contesta la concezione che associa la formazione del diritto allo Stato, rilevando come la parte preminente che lo stesso ha di fatto nella vita giuridica non esclude l'esistenza di altri

⁸⁶ W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici...*, op. cit., 363-364 .

ordinamenti, laddove sia riscontrabile un'unione volontaria di persone cooperanti per uno scopo comune: a ciascuna comunità organizzata corrisponde quindi un autonomo ordinamento giuridico.

Poste queste premesse concettuali, l'autore ritiene che ciascuna comunità o associazione sportiva costituisca un autonomo ordinamento giuridico, rilevando in particolare come “...l'ordinamento degli sports risulta dalla combinazione di comunità allo stato solido - cioè di associazioni variamente costituite, che comprendono un certo numero di cultori di un dato sport, ma che esercitano la loro giurisdizione anche sui non associati -, con la comunità formata da tutti i cultori degli sports, i quali hanno una comune concezione dei diritti e dei doveri sportivi e seguono determinati usi e regole tecniche nell'esercizio della loro specifica attività”⁸⁷.

Passando ad esaminare il c.d. diritto sportivo, consistente evidentemente nelle norme promananti dalle organizzazioni sportive, il Cesarini osserva la presenza di due categorie di norme:

⁸⁷ W.CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti*....., cit., 372.

da un lato le norme, di carattere costituzionale-amministrativo e penale-disciplinare, attinenti alla organizzazione delle associazioni; dall'altro le norme, di natura privata, disciplinanti i rapporti che riguardano la pratica sportiva (tra queste rientrano anche le regole tecniche delle gare).

La concezione del diritto sportivo come manifestazione ordinamentale del diritto dei privati non ebbe riscontri positivi in dottrina, sia per le lacune che ancora circondavano la teoria istituzionistico-ordinamentale, della quale la concezione suddetta costituiva un'elaborazione, sia per le reazioni negative del regime fascista nei confronti del pluralismo giuridico (con conseguente tendenza pubblicizzante assunta verso il mondo sportivo). Va comunque sottolineato che lo stesso S. Romano, nella seconda edizione de *L'ordinamento giuridico*, registra, assentendovi, lo studio del Cesarini, dimostrando quindi il proprio consenso all'applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici per la descrizione del fenomeno sportivo.

Nella specie il Romano, nel delineare la nozione di istituzione quale corpo sociale che deve avere un'esistenza obiettiva e concreta, afferma: "Quando ci sia un'istituzione che abbia i caratteri indicati nel testo, non è sempre facile accertare. Ci sono dei casi limiti: così quando si hanno delle organizzazioni molto rudimentali, come, ad esempio, quelle costituite da una unione di persone in fila per raggiungere uno sportello o per entrare in un locale, oppure quelle organizzazioni meno embrionali, ma tuttavia allo stato diffuso, che uniscono idealmente con l'osservanza di usi o altre regole comuni i cultori di giochi e di *sports*, i c.d. gentiluomini che praticano le norme della cavalleria, coloro che seguono certi usi mondani, ecc."⁸⁸

A dare nuova linfa alla ricostruzione del fenomeno sportivo in chiave pluralistico-ordinamentale interviene il fondamentale contributo di un importante studioso quale M. S. Giannini, la cui opera⁸⁹, punto di riferimento della stragrande maggioranza dei

⁸⁸ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 1967 (ristampa della seconda edizione del 1946), Firenze, p. 35, nt. 29 ter.

⁸⁹ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn. 1-2, 10 ss. e in AA. VV., *Saggi di diritto sportivo*, cit., 5 ss.

successivi studi giuridici sullo sport, offre un'analisi articolata e completa del fenomeno sportivo.

Il Giannini, prima di approfondire gli aspetti della valenza giuridica della realtà sportiva, si sofferma sulla nozione di ordinamento giuridico, notando come questa, così come enucleata dal Romano, sia rimasta allo stato embrionale, atteso che “Il Romano... dopo aver posto l'equiparazione ordinamento=istituzione, allorché si trattò poi di dire che cosa fosse l'istituzione, non trovò di meglio se non porre una nuova equazione: istituzione è un corpo sociale”⁹⁰.

Ad avviso del Giannini, comunque, la tesi romaniana ha notevole importanza come ipotesi di lavoro, ricordando, a tal proposito, gli ottimi risultati conseguiti con l'applicazione della stessa al campo del diritto internazionale e del diritto canonico.

L'autore sostiene che la nozione di ordinamento giuridico sia una nozione giuridica liminale, il cui contenuto è di genere sociologico prima che giuridico. Individua quindi gli elementi costitutivi di ogni ordinamento giuridico in una plurisoggettività,

⁹⁰ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 6.

una normazione e un'organizzazione: “La plurisoggettività consiste nell'esistenza di un congruo numero di soggetti, persone fisiche o enti, legati dall'osservanza di un corpo comune di norme, alle quali essi attribuiscono un valore vincolante. Tale corpo di norme costituisce la normazione, in senso proprio: si parla di corpo di norme, in quanto le norme devono formare, con le mutue interconnessioni, un sistema, cioè un insieme ordinato in modo gerarchico... L'organizzazione è un complesso collegato di persone, di servizi personali e di servizi reali - cioè di servizi resi da cose, o mezzi -. Essa deve avere carattere permanente e duraturo, ed esercita sui soggetti componenti l'ordinamento un potere (autorità), che limita, in nome dell'interesse comune del gruppo, le libertà di ciascun soggetto.

Tra organizzazione e normazione corrono strettissimi vincoli... è l'organizzazione che pone le norme; ma d'altro lato sono queste che creano l'organizzazione; ogni modifica dell'una è modifica dell'altra”⁹¹.

⁹¹ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 9.

Logico corollario di tale impostazione è che ogni fatto sociale nel quale ricorrono i suddetti elementi può ben essere qualificato come ordinamento giuridico (viene ripetuto l'esempio limite - già riportato dal Romano - delle *societates latronum*).

E' proprio la riscontrata presenza di questi elementi che conduce il Giannini a descrivere il fenomeno sportivo in termini di ordinamento giuridico. Nella specie la plurisoggettività è costituita da varie categorie di persone, definite soggetti dell'ordinamento sportivo: in primo luogo vengono in rilievo gli atleti, ossia le persone che svolgono attività sportiva, le quali acquistano la qualità di atleta proprio per il semplice fatto di svolgere la suddetta attività, sempre che la stessa abbia la dignità di gioco sportivo. Per l'atleta, pertanto, non è necessario un atto formale di adesione per assumere la qualità di soggetto dell'ordinamento sportivo; questa circostanza permette di qualificare l'ordinamento sportivo come ordinamento *diffuso* (per es. non sono diffusi gli ordinamenti delle Chiese, in quanto per appartenervi si richiede sempre un atto formale quale il battesimo).

Pur non praticando direttamente l'attività sportiva, rientrano nel novero dei soggetti dell'ordinamento sportivo anche gli spettatori delle competizioni, dato che vengono inevitabilmente a contatto con l'organizzazione sportiva (si pensi alle norme sportive che impongono un certo contegno agli spettatori, pena gravi sanzioni quali la sospensione della gara e la squalifica del campo).

Altra categoria di soggetti dell'ordinamento sportivo è costituita da coloro che il Giannini definisce "ministri"⁹² dell'attività sportiva, ossia persone che svolgono delle attività dirette ad amministrare l'attività sportiva; tali sono, ad esempio, gli arbitri, i giudici di gara, gli allenatori, i sanitari sportivi. Anche le associazioni sportive rientrano tra i soggetti ministri, pur potendo le stesse, ricorrendone gli elementi, costituire dei piccoli ordinamenti giuridici.

In ordine all'organizzazione (secondo elemento costitutivo di un ordinamento giuridico) l'Autore ravvisa la sussistenza della stessa nel complesso di apparati addetti alla cura dello sport,

⁹² M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 20.

rilevando la costante presenza, a livello nazionale ed internazionale, di un complesso centrale generale per l'intera attività sportiva (Comitato Olimpico) e di vari apparati sezionali (Federazioni), centrali per i vari sport.

Tali apparati hanno un potere di autoorganizzazione, che emerge dalla costituzioni di organismi con varie funzioni e potestà: normativa, giurisdizionale, disciplinare.

Per quanto attiene alla normazione (terzo elemento costitutivo di un ordinamento giuridico) essa consiste in un sistema di norme volte a disciplinare i vari aspetti del mondo sportivo: si distinguono, pertanto, le regole tecniche (svolgimento delle competizioni, determinazione dei punteggi, funzioni dei c.d. ministri) da quelle relative alla struttura organizzativa degli apparati addetti alla cura dello sport, ed è in questo settore che è più evidente il nesso che lega inscindibilmente organizzazione e normazione.

Il Giannini, infine, individua nella lealtà sportiva il principio generale che informa l'intero sistema della normazione sportiva,

rilevando la sua particolare operatività nella presenza di misure sanzionatorie che colpiscono pesantemente (squalifiche, espulsioni) l'inosservanza dello stesso.

L'Autore, dopo aver concretamente dimostrato la possibilità di utilizzare validamente la nozione di ordinamento giuridico, così come da lui delineata, per descrivere il fenomeno sportivo, si occupa, dell'aspetto storico-genetico dell'ordinamento sportivo, che, a suo avviso, rappresenta l'unico caso di formazione di un nuovo ordinamento giuridico nei tempi moderni. A tal riguardo individua nell'istituzione delle Olimpiadi moderne (la prima edizione si svolse ad Atene nel 1896) e, in subordine, delle varie competizioni internazionali, l'occasione che fece sorgere l'ordinamento sportivo: "La necessità di stabilire regole generali per lo svolgimento dei giochi sportivi, porta all'istituzione di organismi generali che elaborino e perfezionino via via queste regole. Il principio del primato sportivo porta all'istituzione di altri organismi, con funzioni di garanzia e di controllo. Ed infine tutte le attività dirette all'addestramento degli atleti portano ad istituire

altri organismi ed altre norme, per la selezione, l'allenamento, le qualificazioni di vario titolo che si richiedono"⁹³.

Come già accennato, a far data dal contributo del Giannini, l'impostazione metodologica pluralistico-ordinamentale è stata applicata nella maggior parte degli studi successivi che hanno avuto ad oggetto il fenomeno sportivo⁹⁴.

Tuttavia non è mancato chi abbia sostenuto l'assoluta agiuridicità del fenomeno sportivo, ravvisando di conseguenza l'inadeguatezza della concezione pluralistica come metro di misurazione del mondo dello sport.⁹⁵

Ed infatti il Furno muove delle espresse obiezioni alle tesi del Cesarini e del Giannini.

Analizzando la struttura della realtà sportiva, rileva la presenza di tre elementi principali: l'elemento associativo, l'elemento organizzativo e l'elemento tecnico-agonistico. Con riferimento all'aspetto associativo, premesso che lo stesso consiste

⁹³ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 14.

⁹⁴ Cfr., fra i più rilevanti, F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit.; I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, cit.; A. QUARANTA, *Rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, cit.; R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva...*, cit.; F. MODUGNO, *Giustizia e sport...*, cit.; A. SANINO, *Diritto sportivo*, cit.

⁹⁵ C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, 619 ss.

in una pluralità di enti sportivi differenziati (associazioni, società, sodalizi, comitati), i quali formano la comunità organizzata dei cultori dello sport, l'Autore ritiene che i suddetti enti altro non sono che una specie delle associazioni di diritto privato.

A suo avviso il regime giuridico degli enti di diritto privato, i quali si fondano sui concetti di autonomia negoziale e di autoregolamento di interessi, è sufficiente a spiegare l'aspetto associativo, senza scomodare la incerta nozione di ordinamento giuridico: la teoria ordinamentale non dev'essere trasformata "...in una specie di grimaldello, buono a forzare tutte (o quasi) le serrature, ovvero ad aprire le porte aperte."⁹⁶

L'Autore opera, pertanto, una rivalutazione della spiegazione contrattualistica del fenomeno sportivo.

In relazione all'elemento organizzativo, costituito dall'insieme dei mezzi per la preparazione e produzione delle manifestazioni sportive, il Furno precisa come lo stesso non possa essere assunto quale elemento costitutivo di un supposto ordinamento giuridico sportivo (è evidente qui la critica alla tesi

⁹⁶ C. FURNO, *Note critiche...*, cit., 635.

del Giannini), in quanto l'organizzazione è attività meramente preparatoria rispetto alla manifestazione sportiva.

Ma è analizzando l'aspetto tecnico-agonistico che il Furno giunge alla radicale conclusione dell'assoluta incompatibilità fra sport e diritto: "L'essenza pura ed autentica del fenomeno sportivo non risiede altrove che nel suo aspetto tecnico: e questo trova la sua espressione saliente nella gara o competizione sportiva, la quale è un fatto tipicamente e per eccellenza agonistico... Ma a sua volta la gara non è che il modo di essere particolare, la forma tecnico-agonistica di qualche altra cosa... e quest'altra cosa è il gioco sportivo."⁹⁷

Ad avviso del Furno il gioco è una categoria sociale autonoma (come il diritto, l'etica, l'arte, la religione) e, come tale, irriducibile ad altre categorie: "Questa categoria non solo non si confonde per nessun verso col diritto, ma è anzi in certo senso antitetica, contrapposta al diritto... Esiste tra i due fenomeni sociali

⁹⁷ C. FURNO, *Note critiche...*, cit., 638.

una intrinseca, totale incompatibilità: la presenza dell'uno importa automaticamente cessazione e negazione dell'altro"⁹⁸.

Sono quindi le particolarissime caratteristiche del fenomeno sportivo, riscontrabili soprattutto nel suo aspetto tecnico, a fare del gioco, essenza dello sport, una categoria sociale autonoma, assolutamente indifferente al diritto.

Coerentemente a questa impostazione il Furno sostiene che sia frutto di un errore la qualificazione codicistica del gioco come una specie di contratto, proprio perchè l'*animus ludendi* (volontà non seria e quindi giuridicamente non impegnativa) è causa di esclusione di valide obbligazioni giuridiche.

A conclusione della sua indagine l'Autore, puntando l'attenzione ancora sull'aspetto tecnico-agonistico del fenomeno sportivo, afferma che "...nulla vieta di parlare di un ordine delle regole tecniche del gioco... nel senso di ordinamento autonomo con le sue figure e i suoi istituti, che corrono magari paralleli ai modelli dell'ordinamento giuridico statale e ne riprendono le sembianze: soggetti, organi, poteri, doveri, giudizi, sanzioni, ecc.;

⁹⁸ C. FURNO, *Note critiche...*, cit., 640-641.

purché lo si intenda valevole nella sfera del fenomeno al quale si riferisce, chiuso e operante esclusivamente in essa... La regola tecnica del gioco, come è inapplicabile e priva di efficacia fuori di esso, così è insindacabile dal di fuori”⁹⁹.

Il Furno, in definitiva, non nega l’esistenza di un ordinamento sportivo, quale insieme di regole tecniche del gioco, ma ritiene che lo stesso non possa essere qualificato come giuridico, per l’assoluta incompatibilità fra gioco e diritto, e propone, pertanto, una peculiare definizione di ordinamento sportivo: “ordinamento tecnico specifico delle azioni sociali giocose o ludiche”.¹⁰⁰

Lo studio del Furno attirò l’attenzione di F. Carnelutti¹⁰¹, il quale, pur non concordando sulla pretesa incompatibilità fra sport e diritto, dovendo comunque i competitori concordare il reciproco rispetto delle regole tecniche senza l’osservanza delle quali il gioco non è esercitabile, affermava la scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del

⁹⁹ C. FURNO, *Note critiche...*, cit., 655.

¹⁰⁰ C. FURNO, *Note critiche...*, cit., 656.

¹⁰¹ F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell’arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20 ss.

fair play. Il Carnelutti, comunque, riconosce al Furno il merito di aver resistito alla tentazione di applicare al fenomeno sportivo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, contestando altresì l'utilizzo eccessivo della teoria stessa per descrivere ogni campo del sociale.

Successivamente a queste prime ricostruzioni sulla giuridicità del fenomeno sportivo, per più di venti anni, non si registrano dei contributi dottrinari che affrontino in maniera approfondita il problema in esame, ad eccezione dello studio di F. P. Luiso¹⁰², il quale, pur trattando in particolare il tema della giustizia sportiva, si sofferma sulla questione della giuridicità dell'ordinamento sportivo.

Nella specie l'Autore, dopo aver richiamato la plurisoggettività, l'organizzazione e la normazione, quali elementi costitutivi di un ordinamento giuridico, ravvisa nel requisito della proprietà della normazione sportiva l'elemento fondante della giuridicità dell'ordinamento sportivo, atteso che la proprietà suddetta sta ad indicare che le norme sportive sono volute dalla

¹⁰² F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit.

comunità degli sportivi come l'unica fonte regolatrice delle attività sportive.

Il Luiso ritiene insostenibile la tesi per la quale nel mondo sportivo non vi sia bisogno del diritto per regolare i conflitti di interessi e per assicurare l'ordinato svolgimento delle competizioni, ma, nel contempo, afferma l'autosufficienza dell'ordinamento sportivo e, quindi, la non necessità di quello statale.

D'altra parte l'Autore nota come proprio la presenza di una vasta ed articolata normazione tecnica, regolante una materia priva di riscontri nell'ordinamento statale, sia la riprova più evidente della dimensione giuridica propria ed autonoma dell'organizzazione sportiva, posto che le norme tecniche non possono trovare alcun fondamento in quell'ordinamento.¹⁰³

A sostegno di quanto affermato, il Luiso adduce due considerazioni: il contrasto esistente fra alcune norme sportive (es. responsabilità oggettiva) e la normativa statale; il fatto che la

¹⁰³ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., 360 ss.

normazione sportiva regola in misura sufficiente tutte le attività attinenti allo sport, senza richiamare quasi mai le norme statali.

L'accennata carenza di indagini giuridiche sul fenomeno sportivo (considerato nel suo complesso) cessa con “Gli ordinamenti sportivi”¹⁰⁴ di I. e A. Marani Toro, il cui studio segna una ulteriore conferma della propensione dottrinarie per la ricostruzione in chiave ordinamentale del fenomeno sportivo.

L'analisi condotta dagli Autori costituisce uno sviluppo delle riflessioni gianniniane, soprattutto in ordine all'aspetto storico-genetico del fatto sportivo.

L'indagine ha come costante oggetto il concetto di agonismo, in cui si individua l'elemento caratterizzante di ogni attività sportiva, intendendosi per agonismo il fine di ottenere in un determinato esercizio un risultato migliore di quello degli altri competitori, o di quello conseguito dal soggetto stesso in precedenza.

Proprio l'esigenza di realizzare questo fine impone, da un lato, la determinazione di regole che stabiliscano le modalità di

¹⁰⁴ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.

esecuzione dell'esercizio e, dall'altro, la presenza di una struttura organizzativa che assicuri il rispetto delle regole da parte dei competitori e permetta l'accertamento dei risultati.

E' l'intento migliorativo, pertanto, che rende necessaria la formulazione di regole volte a consentire la comparazione dei risultati ottenuti dagli atleti, al fine di accertare quale di questi è il migliore.

Posta questa essenziale premessa, gli Autori individuano nella gara, intesa quale competizione fra atleti, il "modello elementare dell'ordinamento sportivo"¹⁰⁵, modello in cui è possibile ravvisare gli elementi tipici costitutivi di un ordinamento giuridico: i soggetti, l'organizzazione e la normazione (è evidente il richiamo alla tesi gianniniana).

Nella categoria dei soggetti, oltre, com'è naturale, gli atleti, rientrano gli arbitri, i giudici, gli organizzatori, gli spettatori, etc.

L'organizzazione consiste nell'attività di approntamento e coordinamento dei mezzi necessari per lo svolgimento della gara, per l'applicazione delle regole e per l'accertamento dei risultati.

¹⁰⁵ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, cit., 61.

La normazione, infine, è costituita dalle regole volte a determinare le modalità di svolgimento della competizione e quelle di valutazione e comparazione dei risultati. Tale sistema normativo è informato poi ai principi generali della *par condicio* fra gli atleti e della lealtà.

La nozione di gara, quale modello elementare di ordinamento sportivo, però, non è più sufficiente a descrivere e spiegare il fenomeno sportivo allorché si è in presenza di un agonismo programmatico, ossia di gare, e relativi risultati, collegati in un programma (denominato, a seconda dei casi, campionato, torneo, ecc.).

Tale agonismo programmatico si distingue, quindi, dall'agonismo occasionale: “Nell'agonismo occasionale il fine consiste solo nel conseguire nella gara un risultato migliore di quello dell'altro o degli altri competitori, senza collegamento programmatico tra questo risultato ed i risultati di altre gare; nell'agonismo programmatico, invece, il fine consiste nel conseguire il risultato migliore non solo nella singola gara, ma, in

collegamento con altre gare, anche rispetto ai risultati in esse conseguiti.”¹⁰⁶

A loro volta le gare dell’agonismo programmatico si suddividono in gare a programma limitato, in cui le classifiche sono relative solo agli atleti facenti parte di una data comunità (un circolo, una scuola, una città, una nazione), e in gare a programma illimitato, in cui le graduatorie attengono a tutti i giocatori appartenenti a tutte le comunità del mondo.

Gli Autori notano come, a partire dalla seconda metà del secolo XIX , si sia assistito ad un graduale, ma crescente, passaggio dall’agonismo a programma limitato a quello a programma illimitato (l’esempio più evidente è l’istituzione delle Olimpiadi moderne), il che ha comportato la naturale conseguenza dell’esigenza di affinare e migliorare gli strumenti organizzativi e normativi dell’ordinamento sportivo, a causa, evidentemente, dell’accresciuta complessità del fenomeno sportivo.

In particolare, per quanto riguarda la normazione, il fatto che le gare siano svolte secondo un programma che ne collega i

¹⁰⁶ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, cit., 74.

risultati, nello spazio e nel tempo, con quelli di tutti gli altri praticanti quell'esercizio, rende necessaria la statuizione di regole scritte e dettagliate (per l'accertamento, l'utilizzo e l'archiviazione dei risultati), al fine di evitare il pericolo di variazioni che renderebbero i risultati non comparabili.

A livello di organizzazione sorge poi l'esigenza di apprestare organi che curino la redazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle regole e che assumano il governo e l'amministrazione della comunità sportiva.

E' quindi l'evoluzione storica verificatasi in ordine al passaggio dall'agonismo programmatico limitato a quello illimitato che permette di comprendere come dal modello elementare di ordinamento sportivo, la gara occasionale, siano derivati i numerosi ordinamenti sportivi nei quali si concretizzano quei collegamenti tra gare, propri dell'agonismo programmatico illimitato.

Gli elementi della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione si rinvencono evidentemente anche nello sport

programmatico: “Secondo noi l’organizzazione dello sport programmatico va considerata per ogni specialità sportiva come un ordinamento giuridico composto globalmente dalle istituzioni esponenziali della comunità degli sportivi (federazioni internazionali e nazionali, comitati, associazioni, etc.), dai soggetti che partecipano alla vita di queste istituzioni (atleti, spettatori, istruttori, giudici, arbitri, giornalisti, amministratori, dirigenti, etc.), dalle norme (statuti, regolamenti organici, regolamenti tecnici ed altri corpi normativi delle Federazioni internazionali e nazionali, ed inoltre dell’ordinamento generale, leggi della natura, etc.)”.¹⁰⁷

Da queste considerazioni discende l’importante distinzione, evidente sintomo del totale accoglimento della teoria pluralistico-ordinamentale, fra ordinamenti monosportivi, relativi a singole specialità sportive, e ordinamento polisportivo generale, costituito dal complesso degli ordinamenti monosportivi.

In conclusione va sottolineato come la ricostruzione in termini di ordinamento giuridico del fatto sportivo, secondo i

¹⁰⁷ A. MARANI TORO, *Sport e lavoro*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 203.

canoni della concezione del Giannini, si fonda sulla rilevata presenza, sia nell'agonismo occasionale che in quello programmatico, degli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione), la cui complessità cresce necessariamente allorché si assiste storicamente al passaggio dall'agonismo non programmatico all'agonismo programmatico.

L'impostazione assunta dai Marani Toro ha suscitato ampi consensi in dottrina e ciò conferma il prevalente favore verso la spiegazione pluralistico-ordinamentale del fenomeno sportivo, con il conseguente quasi totale abbandono della tesi contrattualistica.

I successivi studi giuridici sul fenomeno sportivo non hanno apportato contributi innovativi alla questione della giuridicità dell'ordinamento sportivo.

In essi, infatti, è richiamata costantemente, al fine di dimostrare la giuridicità dell'ordinamento sportivo, l'impostazione pluralistica, seguendo, in particolare, le indicazioni fornite dal Giannini e dai Marani Toro in ordine alla rilevata presenza nel

sistema sportivo degli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione, normazione).¹⁰⁸

Anche la giurisprudenza, in diverse occasioni, evocando la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, ha assunto la concezione gianniniana come fondamento per l'affermazione della giuridicità dell'ordinamento sportivo¹⁰⁹: “Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. E' un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il

¹⁰⁸ Cfr., fra gli altri, A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo...*, cit.; R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva...*, cit.; A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 283 ss.; A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 1 ss.; F. MODUGNO, *Giustizia e sport...*, cit.; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 403 ss.; L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione su CONI...*, cit.; M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit.

¹⁰⁹ Cfr., fra le altre, Cass. 3 aprile 1963 n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, 894; Cass. 11 febbraio 1978 n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, 862; TAR Lazio, III, 22 ottobre 1979, n.680; Cass., I, 3 aprile 1987, n. 3218; Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Giust. civ.*, 1990, I, 1135; Trib. Ravenna, ord. 24 settembre 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 806.; TAR Catania n. 1282/02.

conseguimento dell'interesse generale. E', dunque, un ordinamento giuridico.”¹¹⁰

¹¹⁰ Cass. 11 febbraio 1978 n.625, in AA. VV., *Saggi di diritto sportivo*, cit., 84.

III.3 - I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

La tesi della giuridicità dell'ordinamento sportivo pone come conseguenza logica necessaria il problema dell'autonomia dello stesso rispetto all'ordinamento dello Stato.

L'assenza di un'autonomia organizzativa e normativa nell'ambito del sistema sportivo, infatti, metterebbe in forte dubbio la stessa descrizione del fenomeno sportivo in termini di ordinamento giuridico.

A tal proposito bisogna innanzitutto distinguere l'ordinamento sportivo mondiale dall'ordinamento sportivo nazionale.

Il primo, la cui massima espressione è data dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e dalle federazioni sportive internazionali (entrambi costituiscono delle organizzazioni non governative), presenta sicuramente i caratteri della extrastatalità e dell'originarietà, ma non anche quello della sovranità: è originario in quanto la sua efficacia, che si esprime nella esclusiva competenza a stabilire le regole per lo svolgimento delle

competizioni sportive, è fondata in sé medesima e non su quella di altri ordinamenti; non è sovrano “...ove per sovranità s’intenda la piena effettività della forza, per cui l’organizzazione dell’ordinamento impone ai soggetti l’osservanza coattiva delle norme, stabilisce la rilevanza rispetto a se stesso di qualsiasi altro ordinamento, e può imporre tali sue determinazioni in modo effettivo. Del resto che l’ordinamento sportivo mondiale non sia sovrano, non può recar meraviglia, poiché di ordinamenti autenticamente sovrani oggi non vi sono che gli Stati”.¹¹¹

La suddetta mancanza di sovranità comporta che siano sempre gli ordinamenti statali a stabilire in che rapporti porsi con l’ordinamento sportivo mondiale, sicché potrebbe configurarsi un’organizzazione del fenomeno sportivo in uno Stato non conforme all’ordinamento mondiale, di fronte alla quale, tuttavia, la reazione giuridica estrema (foriera, peraltro di notevoli e negative ripercussioni economiche) di quest’ultimo potrebbe essere quella di ignorare lo Stato che si regoli in tal modo, non riconoscendo gli atleti di quello, i loro primati, e non

¹¹¹ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 15.

ammettendoli alle competizioni mondiali (si pensi al caso della Repubblica Sudafricana a causa dell'*apartheid*).

E' perciò che, di regola, gli ordinamenti statali, pur occupandosi delle organizzazioni sportive nel loro interno, ne riconoscono la derivazione dall'ordinamento sportivo mondiale.

A differenza di quello mondiale l'ordinamento sportivo nazionale non è né originario né, ovviamente, sovrano, in quanto presenta la peculiare caratteristica di essere un ordinamento derivato sia dall'ordinamento mondiale, del quale deve necessariamente osservare le direttive se non vuole da questo essere disconosciuto, sia da quello statale, operando esso nell'ambito territoriale in cui si esercita la sovranità dello stesso ordinamento giuridico statale.

A tal riguardo è opinione prevalente che l'ordinamento sportivo nazionale, rispetto a quello statale, costituisca un ordinamento giuridico di settore, riconosciuto come tale dall'ordinamento statale attraverso la entificazione del CONI

(l.426/42), organismo al vertice della struttura organizzativa sportiva.¹¹²

A tale entificazione, dettata dalla meritevolezza socio-giuridica degli scopi perseguiti dall'ordinamento sportivo (l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale), si accompagnerebbe, secondo l'opinione prevalente, il riconoscimento all'ordinamento sportivo nazionale di un'ampia sfera di autonomia, la quale “non è un risultato di contenimento dell'ordinamento statale, ma è il modo normale, ordinario di autogoverno di una comunità”¹¹³.

Tale autonomia va considerata come un elemento essenziale per la stessa concepibilità dell'ordinamento giuridico sportivo, in quanto individua la capacità dello stesso di porre in essere un'organizzazione e delle regole (e la capacità di farle applicare) che non traggano la loro efficacia da fonti normative esterne, bensì siano espressione della libertà di governare un settore della società, nella specie il settore sportivo.

¹¹² M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 18; A. QUARANTA, *Rapporti fra ordinamento sportivo...*, cit., 31 e 34; A. MANZELLA, *La giustizia sportiva...*, cit., 4; E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo...*, cit., 605; DE CAROLIS, *Il caso Catania...*, cit., 7.

¹¹³ A. MANZELLA, *La giustizia sportiva...*, cit., 4.

“L’ordinamento sportivo è autonomo rispetto all’ordinamento statale: la sua esistenza non è ricavabile concettualmente dalla nozione di ordinamento statale, ma è un dato fenomenico, socialmente e politicamente rilevante.”¹¹⁴

Va comunque precisato che, in una prima fase, corrispondente alla nascita spontanea della comunità sportiva organizzata (a partire dalla seconda metà del 1800), si assiste ad un sostanziale disinteresse dello Stato verso il fenomeno sportivo, in quanto l’attività sportiva viene considerata come attività individuale svolta a fine di svago, addestramento o sanità.

Solo in un secondo momento (a partire dalla prima metà del 1900) lo sport assume i connotati di fenomeno di massa, attirando inevitabilmente l’attenzione dello Stato, il quale, dapprima, si limita a disciplinare singoli settori di pubblico interesse attinenti al fatto sportivo (incolumità pubblica, igiene, ecc.), per poi giungere, come già ricordato, alla entificazione del CONI, organismo esponentiale degli interessi della comunità degli sportivi.

¹¹⁴ G. CONSOLO, *Per una sociologia del diritto sportivo. Premesse giuridiche*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, gen-mar 1976, 28.

L'inquadramento del fenomeno sportivo negli schemi giuridici statali, secondo i sostenitori della tesi pluralistico-ordinamentale, non avrebbe intaccato l'autonomia dell'ordinamento sportivo relativamente all'organizzazione ed alla normazione interna, restando così salvaguardato l'elemento fondante la stessa identità dell'ordinamento sportivo.

Evidente riflesso di questa autonomia sarebbe la presenza di conflitti di normazione fra i due ordinamenti : “In altre parole, l'esistenza di norme sportive in contrasto con norme statali (tipica, ad es., la norma-vincolo di giustizia) indica il fallimento del tentativo, operato dall'ordinamento statale, di subordinare a sé quello sportivo, mentre depone a favore della istanza di autonomia di quest'ultimo nei confronti del primo. Infatti ciò significa la disapplicazione delle norme statali risolutive nei conflitti che possono insorgere con gli ordinamenti particolari, che vivono nella sfera di efficacia di dette norme; e, viceversa, la effettività, la vigenza reale delle regole sportive, che tali norme dovrebbero subire e che invece rifiutano, prevalendo su di esse”¹¹⁵.

¹¹⁵ F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, cit., 582.

In particolare l'istituto del vincolo di giustizia viene reputato un baluardo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto è diretto tendenzialmente a prevenire qualsiasi intromissione dell'ordinamento statale (nella specie della giustizia statale) nella sfera di autonomia propria di quello sportivo.

L'ordinamento sportivo si pone, quindi, in posizione di difesa nei confronti di quello statale e tende ad escluderlo dal proprio ambito, al fine di evitare che, nel contrasto fra le due normazioni, abbia la prevalenza quella statale.

Affermata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, si discute in ordine ai limiti di operatività della stessa, non dovendosi dimenticare che il sistema sportivo deve necessariamente “fare i conti” con la sovranità dell'ordinamento statale, nel cui ambito territoriale esso, pur sempre, opera.

A tal riguardo è stato proposto di suddividere l'attività sportiva in zone, a seconda del ruolo che la normazione statale vi svolge.¹¹⁶

¹¹⁶ R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva...*, cit., 513 ss.; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo...*, cit., 34 ss.

Una prima zona è regolata esclusivamente dalle norme dello Stato: ne sono esempi le norme sull'edilizia sportiva, sul regime tributario dei soggetti sportivi, sulle sanzioni per attività illecite, sull'ordine pubblico, sulla natura, organizzazione e funzioni del CONI.

La seconda zona è di esclusiva competenza della normazione tecnico-sportiva: vi rientrano le regole relative allo svolgimento tecnico delle competizioni, alla valutazione dei risultati, alla compilazione delle graduatorie.

Vi è, infine, la zona in cui le normazioni dei due ordinamenti coesistono, potendo dar luogo anche a potenziali conflitti fra norme: particolare menzione meritano la rilevanza penale di fatti considerati leciti dall'ordinamento sportivo, la giustizia sportiva (in particolare viene in rilievo l'operatività della norma-vincolo di giustizia), l'affiliazione e l'espulsione di soggetti nella e dalla società sportiva nonché le cessioni di atleti.

Tale partizione, evidentemente, presuppone avvenuta una delimitazione di competenza tra i due ordinamenti nel senso che

l'ordinamento statale rinuncia ad intervenire nel settore tecnico-sportivo, in quanto riconosce che lo stesso non ha rilevanza giuridica, ponendosi in una zona di indifferenza per il diritto statale.

Questa impostazione del problema del rapporto fra le normazioni dei due ordinamenti è stata generalmente accolta dalla giurisprudenza, la quale, come peraltro già in precedenza ricordato, occupandosi in particolare dell'operatività del vincolo di giustizia, ha in più occasioni ribadito che "l'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, di autarchia e di autodichia, è derivato da quello generale dello Stato, per cui il... vincolo di giustizia può liberamente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nell'ambito in cui ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato, e cioè in quello dei diritti disponibili."¹¹⁷

¹¹⁷ Cons. Stato, sez. VI, n.1050/95, in *Giust. civ.*, 1996, 581. Cfr. anche TAR Lazio n.135/88 e n. 2394/88; TAR Catania n.1282/02 e n. 958/03.

Da ultimo anche il legislatore, intervenendo sul caso Catania, ha affermato per la prima volta, con enunciazione di principio, che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

I rapporti tra gli ordinamenti... sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.” (art. 1 d. l. n. 220/03).

Dall’analisi dei contributi che legislatore, giurisprudenza e dottrina hanno fornito sul tema dei rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale emerge il costante riferimento all’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

Si tratta, tuttavia, a ben vedere, di un’autonomia non piena, incompleta, in quanto, in definitiva, è sempre lo Stato, in forza

della propria sovranità, a stabilire l'ambito di operatività della autonomia suddetta.

L'attenta valutazione di questa realtà di fatto induce ad una riconsiderazione della validità dell'applicazione al fenomeno sportivo della teoria pluralistico-ordinamentale, atteso che l'autonomia di un ordinamento giuridico è un elemento da cui tale teoria non può assolutamente prescindere, pena, appunto, la sua inapplicabilità.

III.4 - La “crisi” dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Come già anticipato, la prevalente descrizione del fenomeno sportivo in termini di ordinamento giuridico, fondata sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, ha avuto come necessaria struttura portante la costante affermazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nei confronti di quello statale.

Un’attenta ricognizione della realtà giuridica attuale mostra, tuttavia, come la suddetta ricostruzione presenti delle crepe, dovute alla crisi e al costante arretramento dell’autonomia in questione rispetto al cospicuo avanzamento dell’interesse che gli ordinamenti statale e comunitario hanno manifestato in relazione al fenomeno sportivo.

E’ soprattutto la crescente rilevanza economica assunta dal movimento sportivo ad aver attirato l’attenzione dello Stato e della U. E., i quali non potevano certo restare indifferenti di fronte ad una realtà che presenta innegabili nessi di collegamento con gli interessi pubblici (solo per fare un esempio, si stima che in Italia

l'industria-calcio sia la quinta nel Paese per fatturato complessivo).

L'aspetto ludico-agonistico, come tale in genere irrilevante per l'ordinamento statale, non è più, come alle origini, l'unico caratterizzante il fenomeno sportivo, in quanto vengono in rilievo elementi, prevalentemente di ordine economico-patrimoniale (si pensi, ad esempio, all'organizzazione delle più importanti manifestazioni sportive, ai concorsi-pronostici legati alle competizioni, alla quotazione in borsa di alcune società sportive), che impongono una maggiore presenza statale nel settore, cui si collega inevitabilmente un restringimento dell'area di libertà e di autonomia dell'ordinamento sportivo a vantaggio di quello statale.

La stessa cultura della *performance* (ossia l'ideale dell'agonismo fine a se stesso) è stata fatta propria dal mondo economico e commerciale, il quale tende sempre più a mettere in un angolo la funzione sociale dello sport.

Si avverte quindi l'esigenza di un intervento del legislatore nazionale, apparendo insufficiente quello del legislatore sportivo,

e si passa ad una normazione del fenomeno che esce dall'ambito di autonomia degli organismi sportivi per diventare elemento del più complesso ordinamento giuridico dello Stato.

Un'evidente dimostrazione di quanto detto si ha con la trasformazione dell'associazione sportiva (con particolare riguardo alle associazioni professionistiche) da organismo associativo libero in impresa sostanzialmente commerciale, per la innegabile produzione, da parte della stessa, di una serie di servizi commerciali quali, ad esempio, l'offerta onerosa del biglietto per assistere alle manifestazioni sportive, la vendita dei diritti di sfruttamento economico delle riprese filmate delle gare, la sponsorizzazione di squadre ed atleti.

La crescita, con ritmo esponenziale, delle dimensioni economico-strutturali delle società sportive, specie nel settore calcistico, ha messo in evidenza la inadeguatezza del tradizionale modello associativo di stampo semidilettantistico, in uno con la necessità di individuare, al di fuori dell'inadeguata trama codicistica, uno schema giuridico atto a contemperare la matrice

imprenditoriale del sodalizio con il carattere ludico dell'attività sportiva.

A tal fine, già nel 1966, la FIGC aveva imposto ai sodalizi del settore professionistico delle serie maggiori, l'utilizzo della forma della società per azioni, predisponendo uno statuto tipo in cui si escludeva, tuttavia, la possibilità per i soci di conseguire benefici patrimoniali, sia in sede di svolgimento dell'attività che in sede di scioglimento della società.¹¹⁸

Con la legge n. 91/81, che disciplinava il rapporto tra società e sportivi professionisti, tale assetto organizzativo aveva avuto la sua consacrazione legislativa, attraverso la previsione che possono stipulare contratti con gli atleti professionisti solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (art. 10 c. 1, l. n. 91/81).

Tale legge, comunque, confermava l'assenza del fine di lucro, disponendo che "L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il

¹¹⁸Cfr. G. CONSOLO, *Per una sociologia del diritto sportivo. Premesse giuridiche*, in *Riv. internaz. di fil. del dir.*, gen-mar 1976, 26 nt. 59.

perseguimento esclusivo dell'attività sportiva" (art. 10 c. 2, l. n. 91/81).

Al fine evidente di non subordinare l'aspetto ludico-agonistico a quello economico-patrimoniale, si era configurata una forma di società che costituiva "...una degenerazione funzionale nei confronti della figura tipica della società delineata nell'art. 2247 c.c., in quanto manca di finalità lucrativa"¹¹⁹.

La caratterizzazione delle associazioni sportive come entità organizzative prive di scopo di lucro non ha comunque impedito un dibattito sui problematici rapporti tra associazionismo sportivo ed impresa, con la giurisprudenza prevalentemente orientata a considerare le associazioni sportive come imprese commerciali soggette, di regola, alla disciplina codicistica e fallimentare, e quindi, in particolare, sottoposte alla pubblicità dei bilanci e agli altri controlli cui le società sono normalmente soggette.

La Cassazione, ad esempio, ha chiarito che le società calcistiche, ancorché siano s.p.a. prive dello scopo di lucro, sono

¹¹⁹ Trib. Napoli, 6 maggio 1982, in *Dir. fallim.*, 1982, II, 1651.

titolari d'impresе e rientrano tra le imprese soggette a registrazione¹²⁰.

In altra pronuncia è stato precisato, in considerazione della natura di impresa della gestione di una società calcistica professionistica, che si applicano le norme di diritto comune in materia di ditta, marchi e concorrenza sleale.¹²¹

Va rilevato che la disciplina statuita dalla l. n. 91/81, pur dettata con finalità moralizzatrici del mondo dello sport, ha portato, in quanto non rispondente alla reale situazione finanziaria delle società sportive, poiché ne negava l'effettivo carattere lucrativo, da un lato ad elevate perdite nei bilanci delle società, perdite che non potevano essere compensate dalle molte possibilità di introiti che l'esercizio a livello professionistico dell'attività sportiva avrebbe reso possibili; dall'altro alla sottoposizione delle società a rigorosi controlli affinché fosse garantita la corretta utilizzazione dei finanziamenti e delle sovvenzioni statali.

¹²⁰ Cass., 19 gennaio 1988, n. 374, in *Dir. fallim.*, 1988, II, 403.

¹²¹ Trib. Mestre, 15 novembre 1989, in *Foro it.*, 1991, I, 641.

Ad eliminare l'atipicità delle società sportive, consistente appunto nell'assenza di fine di lucro, è intervenuto il d.l. 20 settembre 1996 n. 485 (convertito nella l. 18 novembre 1996 n.586), secondo il quale (art.4) le società sportive, oltre all'attività sportiva, possono svolgere attività ad essa connesse o strumentali cosicché le medesime società possono ora perseguire fini di lucro con la possibilità di incrementare il proprio capitale mediante lo svolgimento appunto delle anzidette attività connesse o strumentali, esemplificabili, tra le altre, nel ricorso alla sponsorizzazione degli spettacoli prodotti; nell'esercizio dei diritti nei riguardi delle emittenti televisive per le riprese delle manifestazioni sportive; nell'instaurazione di sinergie tra società sportive e gruppi finanziari facenti capo agli stessi imprenditori.

Una ulteriore rilevante innovazione apportata dal provvedimento in esame consiste nella circostanza che alle federazioni sportive, secondo la nuova formulazione dell'art. 12 della l. n. 91/81, viene riservato, nei confronti delle società, il solo controllo ai fini del regolare svolgimento dei campionati sportivi,

con ciò rendendo palese che, in ordine a tutti gli altri atti di gestione delle società, i controlli spettano agli organismi predisposti dall'ordinamento statale.

Va, comunque, ricordato che lo stesso decreto, cercando di salvaguardare un minimo dell'elemento ludico-agonistico nelle società sportive, ha imposto un vincolo di destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al dieci per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Risulta, pertanto, evidente come l'evoluzione normativa abbia comportato, almeno per le società professionistiche, una quasi completa assimilazione delle società stesse alle normali imprese commerciali, e, di conseguenza, la soggezione alla disciplina dettata in materia dalle norme statali.

A ciò si aggiunga la recente quotazione in Borsa di alcune fra le più importanti società calcistiche (Lazio, Roma, Juventus), operazione che ha determinato un inevitabile incremento dei controlli pubblici (nella specie da parte della CONSOB), in

particolare modo per quanto attiene alla regolare e trasparente redazione dei bilanci delle società in questione.

In definitiva si può affermare che l'autonomia associativa, aspetto essenziale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, subisce un costante arretramento del proprio spazio di operatività a favore dell'avanzamento dell'intervento statale, necessitato, peraltro, soprattutto dai rilevanti interessi economici che gravitano attorno all'attività delle associazioni sportive (in special modo quelle professionistiche).

Altro importante fattore di crisi dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è rappresentato dalla crescente incidenza dell'ordinamento comunitario nella regolamentazione del fenomeno sportivo, incidenza giustificata, anche in questo caso, dagli ormai inestricabili intrecci fra economia e mondo dello sport.¹²²

¹²²Sui rapporti tra sport e diritto comunitario cfr. COOPERS e LYBRAND, *L'impatto della CE sullo Sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 43 ss. e 295 ss.; L. DI NELLA, *Il rapporto tra fenomeno sportivo e diritto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 252 ss.; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, cit., 406 ss.; L. TRIVELLATO, *Spunti di riflessione su CONI...*, cit., 74 ss.; M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit., 38 ss.

Si pone in tal modo un problema di rapporti tra diritto comunitario e ordinamento sportivo nazionale: essendo l'ordinamento comunitario sovraordinato rispetto all'ordinamento dello Stato membro, cosicché le norme del primo prevalgono su quelle interne (con l'eccezione dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inalienabili della persona), come corollario si pone il fatto che l'ordinamento sportivo, considerato come ordinamento di natura derivata da quello statale, si trova ad essere subordinato, oltre che rispetto all'ordinamento statale, anche rispetto all'ordinamento comunitario.

L'attenzione della U.E. verso il fenomeno sportivo è stata, in particolare, attirata dall'attività dei giocatori professionisti (considerati come lavoratori subordinati), attività che, in quanto economica ("tale è il caso dell'attività dei giocatori professionisti o semi-professionisti di calcio, esercitando costoro un'attività salariata o effettuando delle prestazioni di servizi remunerati")¹²³, non può non essere soggetta al diritto comunitario.

¹²³ Corte Giust., 14 luglio 1976, Donà, causa 13/76, in *Foro it.*, 1976, IV, 361.

Il problema della legittimità di alcune norme dell'ordinamento sportivo, in particolare di quelle norme che limitano la possibilità di tesseramento o di utilizzazione di atleti stranieri, rispetto all'ordinamento comunitario, è stato sollevato più volte innanzi ai giudici statali di vari Stati membri, e da questi rimesso al giudizio della Corte di Giustizia.

In una prima occasione¹²⁴ la Corte di Giustizia, in una causa riguardante la liceità di una clausola del Regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale (in cui si richiedeva che per determinate competizioni ciclistiche l'allenatore dovesse avere la stessa nazionalità del corridore), ha affermato che l'attività sportiva, nella misura in cui costituisce un'attività economica, è disciplinata dal diritto comunitario.

Di conseguenza l'attività degli sportivi professionisti, nella loro qualità di lavoratori, soggiace alle regole del mercato comune, nella specie al divieto di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 6 Trattato CEE) e al conseguente principio della

¹²⁴ Corte Giust., 12 dicembre 1974, Walrave, causa 36/74, in *Foro it.*, 1975, IV, 81.

libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario (art. 48 Trattato CEE).

La sentenza ha inoltre stabilito che il principio di non discriminazione ha efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e prevale quindi sulle norme contrarie interne, siano esse statali o private.

Tuttavia, nonostante l'affermazione del principio generale della sottomissione dello sport alla normativa comunitaria, la Corte, pronunciandosi nel merito della questione, ha ritenuto legittima la normativa federale in questione, sostenendo che nel caso specifico il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza non concerne la composizione di squadre sportive, operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi, ed è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico.

Con tale pronuncia, in sostanza, veniva in qualche modo salvaguardata l'autonomia sportiva, nel senso che, seppure in generale, l'attività sportiva, in quanto attività economica, veniva

riconosciuta come soggetta alla normativa comunitaria, nel caso specifico, la Corte comunque riconosceva l'insindacabilità da parte del giudice ordinario di alcuni criteri di distinzione (e non di discriminazione) che trovano la propria *ratio* in attività essenzialmente tecnico-agonistiche.

Dopo solo due anni il caso fu riproposto alla Corte, questa volta in relazione alla legittimità delle normative federali che prevedevano dei limiti numerici alla possibilità di tesseramento ed utilizzazione dei calciatori stranieri.¹²⁵

La Corte, questa volta, superò la propria precedente impostazione, in quanto, pur non disconoscendo le peculiarità del fenomeno sportivo, da un lato ribadì che lo sport rileva per il diritto comunitario nella misura in cui esso si configura come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CEE, in particolare chiarendo che tale è il caso dell'attività dei giocatori professionisti di calcio, i quali esercitano un'attività salariata effettuando delle prestazioni di servizi remunerati; ma, d'altro lato, ritenne (andando oltre quanto aveva concluso nella sentenza

¹²⁵ Corte Giust., Donà, causa 13/76, cit.

Walrave) che tutti i giocatori di calcio provvisti della nazionalità di uno Stato membro devono essere messi in condizione di esercitare attività agonistica come professionisti in qualunque Stato della Comunità senza alcuna limitazione in ragione della nazionalità.

Già nel 1976 la Corte aveva quindi emanato quello che poi sarebbe stato il rivoluzionario contenuto della sentenza-Bosman, giunta solo vent'anni dopo.

Nella realtà pratica, tuttavia, la sentenza-Donà, non sortì alcun effetto, in quanto la Commissione europea evitò di imporre unilateralmente la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia e si limitò a richiedere all'UEFA (United European Football Association) di procedere nella direzione di un graduale adeguamento del calcio professionistico alle regole comunitarie.

L'UEFA, da parte sua, facendo leva sul concetto di autonomia dell'ordinamento sportivo, necessaria a garantire il mondo dello sport dai rischi di un suo snaturamento derivante dall'esecuzione della normativa e delle sentenze comunitarie e

statali, continuava a prevedere una limitata utilizzazione (non più di tre per squadra) dei calciatori comunitari, pur avendo reso illimitato il tesseramento dei giocatori stessi.

Una svolta importante è derivata dalla già citata sentenza-Bosman¹²⁶, la quale ha affermato i seguenti due principi: a) l'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme, emanate da federazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società calcistica di altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione; b) l'art.48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da federazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

¹²⁶ Corte Giust., 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 541. Per i commenti sulla sentenza cfr. M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 393 ss.; A. MANZELLA, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 406 ss.; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 533 ss.

Contrariamente a quanto era avvenuto in sede di esecuzione della sentenza-Donà, i principi della sentenza-Bosman sono stati recepiti ed attuati da tutte le federazioni di calcio degli Stati comunitari, le quali, pur manifestando tutto il proprio malessere per una decisione che rischiava di sconvolgere i precari equilibri del mondo del calcio, non hanno potuto che adeguarsi ad una pronuncia di portata generale, la quale veniva a coinvolgere gli interessi di tutte le società e di tutti gli atleti professionisti europei.

Per la prima volta l'ordinamento sportivo ha ammesso la possibilità di ingerenza da parte di un giudice (nella specie il massimo organo giurisdizionale comunitario) nella valutazione di legittimità delle norme interne allo sport, previste dai regolamenti sportivi delle singole federazioni sportive nazionali.

La UEFA, che, nel corso del giudizio, aveva sostenuto il difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale (e quindi anche comunitario) in materia di valutazione di legittimità dei regolamenti interni delle federazioni, sostenendo che lo Sport, in ragione della propria tanto rivendicata autonomia, avrebbe dovuto

costituire una zona franca, nella quale doveva ritenersi preclusa ogni possibilità di ingerenza di ogni potere dello Stato, dopo la sentenza-Bosman, ha deciso di adeguarsi ai principi da questa stabiliti, rendendo tra l'altro il mondo del calcio uno dei primi campi di effettiva attuazione dell'Europa unita.

La sentenza-Bosman ha segnato l'inizio di un'operazione di dialettica e di contemperamento tra le contrapposte esigenze di autonomia dello sport e supremazia dello Stato, nel senso di un'apertura, da parte degli organismi di governo dello sport, all'intervento comunitario e statale nel settore sportivo, laddove vengano in rilievo degli interessi che non sono riconducibili esclusivamente al fatto sportivo.

Un ulteriore passo, stavolta verso l'armonizzazione dei rapporti tra sport e Stato, è stato fatto con l'emanazione della sentenza della Corte federale della FIGC (decisione del 4 maggio 2001) che ha deciso l'abolizione dei limiti di tesseramento ed utilizzazione dei calciatori extracomunitari: con tale decisione è stato infatti lo stesso ordinamento sportivo a dichiarare illegittime

le proprie norme regolamentari interne (quelle che prevedevano limitazioni al tesseramento e all'utilizzazione di giocatori extracomunitari) per violazione della normativa statale, che prevede invece la parità di diritti tra i lavoratori che sono cittadini italiani e gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (D. Lgs. n. 286/98).

Con la citata decisione l'ordinamento sportivo (almeno quello del calcio) italiano ha implicitamente riconosciuto che la normativa federale non può contrastare con la normativa statale e quindi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può non trovare un limite logico nella supremazia dell'ordinamento statale.

E' evidente, da quanto esposto, un'inegabile crisi dell'autonomia normativa dell'ordinamento sportivo, a causa della riconosciuta subordinazione delle norme sportive a quelle statali e comunitarie.

Posto che la presenza di un'autonoma normazione in un'organizzazione o in un gruppo è elemento essenziale per riferire ad essi la stessa nozione di ordinamento giuridico, è

necessario, a questo punto, riconsiderare la validità della applicazione al fenomeno sportivo della teoria pluralistico-ordinamentale, fondata, nella specie, appunto sull'affermata autonomia dell'ordinamento sportivo.

In particolare l'approccio comunitario in materia è concepito in modo completamente diverso da quello pluralistico-ordinamentale: è evidente la tendenza degli organi comunitari a penetrare il fenomeno sportivo allo scopo di indirizzare le funzioni socio-economiche da esso espresse ai fini dell'integrazione e di conformarlo, ove necessario, ai principi del diritto comunitario.

Le organizzazioni sportive, nel momento in cui emanano i regolamenti disciplinanti le attività sportive, devono necessariamente tener conto dei suddetti principi.

Data l'incidenza degli atti e delle decisioni comunitarie sul diritto interno, si deduce che la ricostruzione pluralistico-ordinamentale mal si concilia con l'interventismo dell'Unione Europea in questo settore.

In conclusione va sottolineato che il regredire della specialità dell'ordinamento sportivo come ordinamento autonomo per effetto dell'irrompere del diritto comunitario può essere interpretato come una logica trasposizione a livello sovranazionale europeo di una crisi della specialità già in atto da diverso tempo nel diritto interno, crisi evidenziata, peraltro al più alto livello, dall'art. 117, c.2, della Costituzione, che indica l'ordinamento sportivo tra le materie soggette alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Già alla fine degli anni Settanta si segnalava che “Con l'avanzamento della normativa statale in settori tradizionalmente riservati alla normativa interna, di natura convenzionale, dettata dall'ordinamento sportivo, si restringe corrispondentemente l'area dell'autonomia del diritto sportivo, il quale viene ad occupare spazi liberi aventi confini estremamente ridotti”.¹²⁷

A questo proposito è utile ribadire come la configurazione, ad opera del d.l. n. 485/96, delle società sportive quali società commerciali (specialmente nella tipologia delle s.p.a.) con fini di lucro, abbia inevitabilmente fatto emergere e prevalere

¹²⁷ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo...*, cit., 45.

l'applicazione delle regole previste dal diritto commerciale e dal diritto tributario in ordine alla disciplina delle società commerciali.

Ciò ha comportato, ad esempio, che la giurisprudenza fallimentare, sulla scorta della qualifica delle società sportive come imprese commerciali, ha proceduto, ricorrendone naturalmente i presupposti, alla dichiarazione di fallimento di società quali l'A.S. Pallacanestro Firenze (Trib. Firenze, 10 maggio 1995) e la Fiorentina Calcio.

I giudici nazionali hanno inoltre ritenuto insufficienti i controlli effettuati dalle federazioni sulla gestione delle società sportive, sostenendo al riguardo che “Le società di calcio professionistiche, costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l. ... sono soggette al controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c., in quanto i controlli della FIGC... hanno carattere innominato ed atipico e non coincidente con il sindacato devoluto all’autorità giudiziaria dal cit. art. 2409 c.c.”¹²⁸

Ulteriore evidente esempio dell’avanzamento della disciplina normativa statale, nella specie del diritto del lavoro, nel settore

¹²⁸ Trib. Genova, sez. I, ord. 22 aprile 1985, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 619.

sportivo, va individuato nella qualificazione, ad opera dell'art. 3 della l. n. 91/81, degli sportivi professionisti come lavoratori subordinati, con la conseguente sottoposizione del rapporto di lavoro sportivo alle regole e agli istituti giuslavoristici.

La giurisprudenza ha più volte confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, riconoscendo, di conseguenza, la cognizione del giudice ordinario in ordine alle controversie attinenti al rapporto stesso: “Il rapporto che si instaura tra una società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico... le relative controversie, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendovi materia per la devoluzione di esse alla cognizione del giudice amministrativo.”¹²⁹

“Il rapporto di lavoro del dipendente tecnico (nella specie, maestro di tennis)... ha natura subordinata privata ed è riservato alla cognizione del giudice ordinario”¹³⁰.

¹²⁹ Cass., 1 marzo 1983 n. 1532, in *Mass.*, 1983.

¹³⁰ Cass., 22 dicembre 1987 n. 9566, in *Foro it.*, 1988, I, 2604.

Da ultimo anche il d.l. n. 220/03 ha mantenuto questa impostazione, confermando “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” (art. 3, c.1, d.l. 220/03).

Per quanto riguarda, infine, il settore del diritto tributario, si può ricordare che è attualmente in corso un aspro dibattito sul c.d. decreto spalma-debiti, decreto che, se approvato, permetterà alle società di calcio di rateizzare il pagamento dei propri debiti verso l’Erario (in particolare vengono in considerazione i debiti per il mancato pagamento dell’IRPEF).

III.5 - Il “caso Catania”

La crisi dell'autonomia dell'ordinamento sportivo sembra ormai dipendere, più che dal crescente intervento da parte del legislatore statale, da una maggiore attenzione da parte della magistratura ordinaria e amministrativa nei confronti degli interessi (soprattutto economici) che ruotano attorno al mondo dello sport (in particolare del calcio) e una minor disponibilità a riconoscere all'interno degli ordinamenti sportivi zone franche, relegate a livello di irrilevanza per l'ordinamento statale e dotate tutt'al più di una giuridicità interna (con conseguente tutela dinanzi agli organi della giustizia sportiva).

Il caso Catania è l'ennesima riprova di questa crisi, individuabile, nella specie, nella inefficacia delle pronunce degli organi di giustizia sportiva e, soprattutto, nella quasi azzerata operatività della norma-vincolo di giustizia, la quale, come detto, si configura come clausola compromissoria.

I ripetuti interventi dei TAR e dei giudici civili (Tribunale di Roma), fino all'intervento d'urgenza del Governo (d.l. n. 220/03),

mostrano senza dubbio il mal funzionamento del sistema di giustizia sportiva e la costante violazione della clausola compromissoria.

Eppure non può non sottolinearsi come questi stessi giudici sostengano costantemente l'autonomia dell'ordinamento sportivo nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, il quale costituirebbe una sfera irrilevante per l'ordinamento statale.¹³¹

A sostegno di questa enunciazione di principio i giudici richiamano autorevoli pronunce (Cass. n. 4399/89 e Cons. Stato n. 1050/95), le quali, a loro volta, si rifanno, più o meno esplicitamente, alle tesi del Giannini.

Nella sentenza n. 4399/89 la Cassazione afferma: "E' ben nota l'impostazione dottrinale secondo cui l'ordinamento può assumere, nei confronti di un ordinamento separato, tre possibili atteggiamenti: l'ignorarlo, il riconoscerlo come ordinamento, il riconoscerlo come proprio soggetto di diritto.

¹³¹ TAR Catania, ord. 5 giugno 2003 n.958 e Trib. Roma, ord. 10 luglio 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., pp. 28 e 73.

Ma, all'evidenza, questi possibili atteggiamenti non sono tanto rigidi da escludersi sempre vicendevolmente, potendosi ben pensare che ciascuno di essi possa di volta in volta trovare giustificazione nei confronti del medesimo organismo (ordinamento separato), a seconda delle sue varie manifestazioni.

Può, cioè, ritenersi che anche nelle ipotesi in cui tale organismo venga riconosciuto come ordinamento, oppure come soggetto dell'ordinamento generale, possa sempre esservi spazio per l'individuazione di una zona di ignoranza, perfettamente coincidente con quella... denominata di irrilevanza di determinate norme interne¹³².

E' evidente, pertanto, il riferimento alla concezione gianniniana in ordine ai possibili rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale.¹³³

Come sarà più avanti precisato, queste enunciazioni relative alla sfera dell'autonomia tecnico sportiva sono state disattese dal

¹³² Cass., Sez. un., 26 ottobre 1989 n. 4399, in *Giust. civ.*, cit., 905-906.

¹³³ Cfr. M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, cit., 15 ss.

concreto atteggiamento assunto dai giudici (in particolare dal TAR di Catania) nell'affrontare il caso Catania.

Tornando al problema dell'operatività del sistema di giustizia sportiva, il fallimento del vincolo di giustizia dimostra, in particolare, la palese crisi dell'autonomia sportiva: tale istituto, infatti, come già anticipato, rappresenta il baluardo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto tende ad escludere preventivamente qualsiasi ingerenza della giustizia statale nel settore sportivo.

Va ricordato, al riguardo, che il Luiso individuava proprio nella effettiva operatività di questo istituto il classico esempio di conflitto fra norme statali e norme sportive, conflitto che vedeva prevalere la norma-vincolo di giustizia, appunto per la sua capacità di prevenire eventuali ingerenze dell'ordinamento statale nel mondo dello sport.

Pertanto, nel momento in cui viene limitata, se non azzerata, l'operatività del vincolo di giustizia, allora pare inevitabile affermare la "sconfitta", o quanto meno l'arretramento, della

autonomia sportiva di fronte all'interventismo della magistratura ordinaria.

Da più parti si è ripetuto (da ultimo cfr. lo stesso TAR Catania che è intervenuto sul caso Catania)¹³⁴ che la norma-vincolo di giustizia avrebbe piena efficacia esclusivamente nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, e in quello dei diritti disponibili.

Ma un'attenta analisi delle ragioni che hanno indotto il TAR Catania (che pure dichiara espressamente di accogliere la predetta impostazione) ad intervenire nel caso in questione mostrano come il limite della materia tecnico-sportiva non sia stato affatto rispettato, con ciò disconoscendo la pur limitata sfera di efficacia del vincolo di giustizia: è, infatti, avvenuto che un giocatore sia stato sanzionato dal giudice sportivo con una giornata di squalifica per la condotta tenuta nel corso di una partita di calcio di serie B, e che poi la sanzione sia stata interpretata dal medesimo nel senso che egli dovesse astenersi dal giocare con la stessa squadra, ma non con la stessa società; organi di giustizia sportiva interna si

¹³⁴TAR Catania, ordin. n. 958/03, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 28.

sono pronunciati in modo alternativamente difforme nel merito della questione, che implica l'interpretazione dell'art. 17, c. 3 e 13, del codice di giustizia sportiva.

Ma si tratta, a ben vedere, di materia afferente l'applicazione di norme tecnico-sportive tipiche, e delle relative conseguenze, in termini di sanzioni e di classifiche agonistiche.

Questo dimostra come le ripetute enunciazioni di principio circa la "cittadella inespugnabile" dell'area dell'autonomia tecnico-sportiva non vengano poi messe in pratica in sede di pronunciamenti giurisprudenziali.

A tal proposito si possono ricordare alcuni casi giudiziari di intervento dei giudici statali nella sfera strettamente tecnico-sportiva.

La Pretura di Brindisi¹³⁵ (pronunciandosi sulla già menzionata vicenda che si concluderà con la sentenza n. 4399/89 della Cassazione), passando attraverso la dichiarazione di inammissibilità del reclamo tecnico proposto dalla squadra

¹³⁵ Pret. Brindisi, ord. 30 luglio 1985, in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., 221 ss.

avversaria per denunciare l'irregolarità della partita e dichiarandola, invece, regolare, ha sospeso l'efficacia delle decisioni degli organi di giustizia della federazione che avevano negato l'omologazione e ha ordinato alla federazione medesima di sospendere l'esecuzione delle suddette decisioni e di iscrivere la squadra al campionato della serie superiore nella stagione sportiva successiva.

La Pretura, peraltro, motiva il proprio intervento, originato dal reclamo della società sponsor della squadra, sulla circostanza che la mancata omologazione del risultato acquisito sul campo, con conseguente mancata promozione, "...fa derivare al patrimonio della società ricorrente notevoli danni, non solo perché il risultato sportivo fa sicuramente trarre maggiori vantaggi dalla sponsorizzazione, ma anche perché lo sforzo finanziario della stessa, finalizzato a reclamizzare il buon nome e l'immagine dell'impresa, deve ritenersi in buona parte vanificato dalla sanzione della perdita della partita inflitta all'Ass. Sportiva

Brindisi che ha conseguito l'abbinamento con la ricorrente società commerciale»¹³⁶.

E' pertanto evidente in questa pronuncia il sacrificio dell'autonomia dell'area tecnico-sportiva (omologazione del risultato di una partita di basket) di fronte agli interessi economici (in questo caso della società-sponsor) che gravitano intorno all'attività sportiva.

Il caso più eclatante (anch'esso già in precedenza ricordato) di ingerenza della magistratura nell'ambito strettamente tecnico-sportivo si può ravvisare nella vicenda che interessò il Catania Calcio nel 1993.

In quest'occasione il TAR Catania¹³⁷, pur di scongiurare la revoca dell'affiliazione del Catania alla FIGC, arrivò addirittura a disporre l'allargamento dell'organico del campionato, l'omologazione delle prime giornate di campionato, lo spostamento delle giornate di campionato, la modifica delle date di effettuazione delle partite, l'istituzione di turni infrasettimanali.

¹³⁶ Pret. Brindisi, ord. 30 luglio 1985, in op. ult. cit., 224-225.

¹³⁷ TAR Catania, ord. 29 settembre 1993, in *Foro it.*, cit.

Un'importante considerazione va fatta sulla circostanza che tale pronuncia intervenne in un periodo in cui sembrava ormai recepito l'orientamento della Cassazione (sent. n. 4399/89) volto ad affermare il difetto di giurisdizione in ordine alla materia tecnico-sportiva.

L'autonomia dello sport correva un pericolo così grande, che Joseph Blatter, Presidente della FIFA, arrivò a minacciare di escludere la Nazionale italiana dalle competizioni internazionali, se gli organi di governo dello sport italiano avessero dato seguito alla summenzionata pronuncia del TAR Catania.

Tornando al caso Catania del 2003 va sottolineato che il TAR Catania, pur non giungendo agli eccessi delle pronunce sopra ricordate, ha anch'esso invaso, in più di un'occasione, l'area dell'autonomia tecnico-sportiva: ha, infatti, più volte ordinato alla FIGC l'iscrizione della squadra etnea al campionato di serie B, nominando all'uopo anche commissari *ad acta* e minacciando, in caso di inottemperanza, la denuncia (ai sensi dell'art. 328 c.p.) alle forze dell'ordine ed alla Procura della Repubblica di Roma.

Il Presidente del TAR Catania, Dr. Zingales, in una lettera¹³⁸ del 5 luglio 2003, ha sostenuto inoltre che il Catania doveva essere iscritto al successivo campionato di calcio di serie B in soprannumero al fine di evitare ogni danno alle altre società interessate.

Investendo un aspetto strettamente tecnico quale la composizione dei campionati, il TAR, pertanto, non ha fatto altro che confermare la propria ingerenza nella sfera prettamente sportiva.

In altra circostanza il TAR ha dato un'ulteriore "spallata" all'autonoma operatività della giustizia sportiva: a seguito dell'istanza di procedimento arbitrale (avente ad oggetto la medesima questione già decisa dal TAR Catania) proposta dal Calcio Napoli innanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, il TAR affermava che "...l'accesso all'arbitrato sarebbe possibile soltanto ove non fosse stata preventivamente esperita con esito positivo (come nella specie) la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, posto che in tale ipotesi - ed è appena il

¹³⁸ A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 60.

caso di rilevarlo - devono necessariamente prevalere in via assoluta ed incondizionata le pronunce del g.a. (soprattutto se passate in giudicato, sia pure cautelari), sicché deve ritenersi radicalmente preclusa ogni tutela ulteriore azionata dalle parti soccombenti (nel giudizio amministrativo) con gli strumenti (nella specie: Arbitrato) apprestati dalla giustizia sportiva”¹³⁹.

“...diversamente opinando, i privati lodi arbitrali della Camera di conciliazione ed arbitrato finirebbero fatalmente e paradossalmente, in caso di esito favorevole ai soggetti che hanno chiesto l’accesso a tali provvedimenti, per sovrapporsi e vanificare le pronunzie dei giudici di Stato e, quindi dell’ordinamento giuridico generale, dal quale soltanto trae legittimità l’ordinamento giuridico sportivo derivato da quello statale.”¹⁴⁰

Viene quindi affermata con chiarezza la subordinazione della giustizia sportiva rispetto a quella statale, laddove si tratti di materie già affrontate dai giudici statali.

¹³⁹ TAR Catania, decr. 4 luglio 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 53.

¹⁴⁰ Lettera del Presidente del TAR Catania, 5 luglio 2003, in A. FOGGIA, op. ult. cit., 61.

Il modo in cui la giustizia statale ha affrontato il caso Catania, in definitiva, costituisce la concreta e più recente riprova della crisi dell'autonomia dell'ordinamento sportivo: infatti, nel momento in cui la più volte sbandierata intangibilità dell'area tecnico-sportiva viene scalfita, a più riprese, dalle ingerenze dei giudici nazionali (ingerenze che il mondo dello sport non ha la forza di contrastare efficacemente), allora non ha più molto senso continuare a sostenere la sussistenza di un'autonomia che è tale solo nelle enunciazioni di principio.

A tal proposito si può affermare che il d.l. n. 220/03, intervenuto per la definitiva soluzione del caso Catania, rappresenta un'evidente presa di coscienza, da parte del legislatore, di questa situazione.

Infatti, l'affermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il tentativo di delimitare le zone di competenza dell'ordinamento stesso (tentativo peraltro mal riuscito, come dimostrano le modifiche del decreto in sede di conversione in legge), l'aver ribadito la legittimità della norma-vincolo di

giustizia, altro non sono se non palesi sintomi dell'ormai innegabile crisi dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Resta da vedere, naturalmente quale sarà l'atteggiamento dei giudici nazionali di fronte a questa nuova normativa; se cioè l'autorevole e netta affermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo limiterà l'interventismo della magistratura, almeno nella sfera strettamente tecnico-sportiva.

Del resto, la presenza del giudice nazionale o comunitario appare sempre più irrinunciabile dato l'intreccio ormai inestricabile tra gli interessi economici che gravitano attorno al mondo dello sport e gli interessi prettamente sportivi.

E' curioso notare come Giannini, già nel 1949, osservasse come “una semplice deliberazione di carattere tecnico e di aspetto apparentemente innocuo, di una federazione sportiva, circa il modo di svolgimento di un importante gara, può significare cospicui spostamenti di ricchezza, nell'uno o nell'altro senso”¹⁴¹.

La stessa Cassazione, nella sentenza n. 4399/89 (in cui pur si afferma l'indifferenza giuridica dello Stato per le norme tecnico-

¹⁴¹ M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni...*, 27

sportive), affermava che “...non può, in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo del risultato possano sorgere vari interessi, di varia natura”¹⁴².

Appare contraddittorio, pertanto, discorrere di irrilevanza là dove, per un verso, l’ordinamento generale ha al contrario interessi rilevanti anche allo svolgimento delle attività sportive e, per l’altro, gli interessi privati coinvolti sono certamente meritevoli di tutela.

Per fare un esempio, si consideri la situazione giuridica di cui è titolare una società per azioni esercitante il calcio professionistico e quotata in borsa, e si rifletta sui danni che possa subire la stessa dalla erronea o falsa applicazione di norme tecniche attinenti alla verifica della regolarità di una gara o all’ammissione ad un campionato.

La realtà è che, allo stato, appare assolutamente impensabile che un buon ed ordinato Stato moderno non vigili con attenzione sul fenomeno sportivo ad ogni livello e se ne curi direttamente, sia attraverso il potere legislativo che giudiziario, una volta che si è

¹⁴² Cass., SS.UU., sent. n. 4399/89, in *Foro it.*, cit., 905.

preso atto che da tale fenomeno possano derivare pregiudizi all'economia del Paese o, in termini più ristretti, a singole situazioni giuridiche soggettive.

Si può pertanto affermare che l'ordinamento sportivo, come ordinamento dotato di autonomia organizzativa e normativa, lascia il posto ad un'organizzazione che vive, quasi per intero, nell'ambito della disciplina statale.

Non è, pertanto, più sostenibile che la sussistenza di conflitti fra normazione statale e normazione sportiva sia la prova più evidente dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, laddove si prenda atto, invece, che nella realtà le norme sportive sono subordinate a quelle statali, potendo efficacemente operare solo se queste ultime lo consentano.

Come già detto, la ridottissima operatività del vincolo di giustizia è la dimostrazione palese di questa situazione.

Ciò consente di sostenere conclusivamente che, se, da un lato, da un punto di vista puramente teorico (come già ampiamente dimostrato), il fenomeno sportivo è correttamente descrivibile in

chiave pluralistico-ordinamentale; dall'altro, l'attuale realtà giuridica del fenomeno sportivo si pone in contrasto con i risultati cui perviene la spiegazione dello stesso secondo i canoni della teoria pluralistico-ordinamentale.

BIBLIOGRAFIA

- GIOVANE, *Le associazioni di fatto nel diritto privato*, Milano, 1914.
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918; Firenze 1946 (sec. ediz.); Firenze, 1967 (rist. sec. ediz.).
- DEL VECCHIO, *La criminalità negli sports*, Torino, 1927.
- PETROCELLI, *La illiceità penale della violenza sportiva*, in *Riv. crit. dir. e giur.*, 1928, 242 ss.
- F. SUGLIA, *Saggio di diritto sportivo*, Milano, 1929.
- W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929, 43 s.; ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381, poi riedito in *Riv. dir. sport.*, 1969, 359; ID., *Diritto del lavoro e diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1951, II, 264.
- CECCHI, *L'uccisione in combattimenti di boxe non costituisce reato né illecito civile*, Napoli, 1931.
- GIROLA, *Caratteri giuridici del Jockey Club Italiano e del regolamento per le corse*, in *Temi comb.*, 1931, 523 ss.
- ISOLDI, *Il Jockey Club Italiano e le sanzioni disciplinari del suo regolamento corse*, in *Temi em.*, 1933, I, 185.

M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, nn.1-2, 10 e ss. e in AA.VV., *Saggi di diritto sportivo*, Milano, 1999, 5-27); ID., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv.Trim.Dir.Pubbl.*, 1996, 671.

C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, 619; ID., *Totocalcio e arbitraggio sportivo*, in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 449.

F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell' arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20.

I. SCOTTO, *Il CONI e le Federazioni Sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1954, 341.

F. MONGIARDO, *Le Federazioni sportive sono organi del CONI*, in *Riv. dir. sport.*, 1955, 237.

N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958.

A. B. MARANI TORO, *Sport e lavoro (introduzione ad un discorso generale sul diritto sportivo)*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 175 ss.

F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

G. ADOBBATI, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali nell'organizzazione del CONI - Riflessi pubblicistici*, in *Regioni e comunità locali*, 1976, 3-4, 335 ss.

G. CONSOLO, *Per una sociologia del diritto sportivo. Premesse giuridiche*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, gen-mar 1976, 3 ss.

I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977; ID., *Gli ordinamenti di liberazione*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, 143 ss.

A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 29 e ss. e in *Saggi di diritto sportivo*, op. cit., 28-44 (Relazione con cui il Consigliere Segretario Generale del Consiglio di Stato Dott. A. Quaranta ha partecipato al Convegno sulla «Sociologia del gioco del Calcio» tenuto a Pinzolo (TN) il 18-19-20 Marzo 1979); ID., *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 172 ss.

S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del "parastato"*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 117 ss.

A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1983 (numero speciale), 109 ss.

M. SENSALÉ, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 e la natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 490 ss.

C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 237 ss.

R. PEREZ, *Disciplina statale e disciplina sportiva nell'ordinamento dello sport*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, I, Milano, 1988, 507 ss.

L. PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 15 ss.

L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. e soc.*, 1991, 141 ss.; ID., *Spunti di riflessione su CONI, ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamenti a fini generali*, in *Dir. e soc.*, 2000, 1, 61 ss.

A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 283 ss.

M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 327 ss.; ID., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 533 ss.

A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 1 ss.; ID., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 406 ss.

F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 23 e ss. e in *Saggi di diritto sportivo*, op. cit., 275-300.

G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 1993, 303.

V. ZINGALES, *Provvedimenti di esclusione di società sportive da campionati agonistici e tutela giurisdizionale sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 275

G. VIDIRI, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, III, 511.

B. MONTANARI, *Profili di teoria generale del diritto*, Torino, 1995.

C. COCCIA, *Le leggi dello sport*, Milano, 1995.

V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995.

COOPERS E LYBRAND, *L'impatto della CE sullo Sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 43 ss. e 295 ss.

M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 393 ss.

M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 403 ss.

L. DI NELLA, *Il rapporto tra fenomeno sportivo e diritto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 243 ss.; ID., *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 25 ss.

AA. VV., *Saggi di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 1999.

G. NAPOLITANO, *La riforma del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giorn. di dir. amm.*, 2000, 118 ss.

AA. VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Università di Camerino, 2001.

E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso*, in *Riv. amm. Rep. ital.*, 2001, 7, vol.152, 593 ss.

M. SANINO, *Diritto sportivo*, CEDAM, Padova, 2002.

L. GIACOMARDO, *I (difficili) rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento sportivo*, in *Dir. e giust.*, 2002, 30, 48 ss.; ID., *Storie da TAR... sport. I quattro mesi che hanno sconvolto il calcio*, in *Dir. e giust.*, 2003, 31, pp. I ss. (inserto speciale); ID., *Autonomia per le federazioni, ed una delega in bianco al CONI*, in *Dir. e giust.*, 2003, 31, 10.

G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corr. giur.*, 2003, 10, 1265 ss.

A. FOGGIA, *Il caso Catania e la legge in materia di giustizia sportiva*, e-book tratto da www.IusOnDemand.com, 2003.

D. DE CAROLIS, *Il caso Catania tra giustizia nell'amministrazione e giustizia nel ... pallone (ovvero la crisi nei rapporti tra ordinamenti)*, in *Amministrazioneincammino*, Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione, 2003, 1 ss.

Pronunce giurisprudenziali rilevanti.

Cons. Stato - sez. VI, 27 luglio 1955 n. 607, in *Cons. St.*, 1955, I, 958.

Cass., 3 aprile 1963 n. 811, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 100, e in *Foro it.*, 1963, I, 894.

Corte Giust. CE, 12 dicembre 1974, Walrave, causa 36/74, in *Foro it.*, 1975, IV, 81.

Corte Giust. CE, 14 luglio 1976, Donà, causa 13/76, in *Foro it.*, 1976, IV, 361.

Cass., 11 febbraio 1978 n.625, in *Foro it.*, 1978, I, 862 e in *Saggi di diritto sportivo*, op. cit.,pp. 83-89.

Cass., 12 maggio 1978 n. 2725, in *Foro it.*, 1979, I, 1117.

Cons. Stato, I, 20 ottobre 1978 n. 1053, in *Foro it.*, 1979, III, 376.

Trib. Napoli, 6 maggio 1982, in *Dir. fallim.*, 1982, II, 1651.

Cass., 1 marzo 1983 n. 1532, in *Mass.*, 1983.

Trib. Genova, sez. I, ord. 22 aprile 1985, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 619.

TAR Lazio, sez. III, 4 aprile 1985 n. 364, in *Trib. amm. reg.*, 1985, I, 1623.

TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985 n. 1094, in *Giust. civ.*, 1986, II, 2631.

Pret. Brindisi, ordin. 30 luglio 1985, in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, cit., 221 ss.

Cass., 9 maggio 1986 n. 3091-3092, in *Foro it.*, I, 1986, 1251.

Cass., I, 3 aprile 1987 n. 3218, in *Giust. civ.*, 1987, 1678.

Cass., 22 dicembre 1987 n. 9566, in *Foro it.*, 1988, I, 2604.

Cass., 19 gennaio 1988 n. 374, in *Dir. fallim.*, 1988, II, 403.

Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1989 n. 4399, in *Giust. civ.* 1990, I, 1135.

Trib. Mestre, 15 novembre 1989, in *Foro it.*, 1991, I, 641.

TAR Catania, sez. III, ordin. 29 settembre 1993 n. 929, in *Foro it.*, 1994, 512.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicil., ordin. 9 ottobre 1993 n. 536, in *Foro it.*, 1994, 511.

Trib. Ravenna, ordin. 24 settembre 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 806.

Corte Giust. CE, 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 541.

Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 1995 n. 1050, in *Giust. civ.*, 1996, 577.

TAR Palermo, sez. II, 19 dicembre 2001 n. 2146, in *Foro amm.*, 2001, 3337.

Cass., Sez. un., 24 aprile 2002 n. 6034, in *Foro it.*, 2002, I, 2290.

Cass., Sez. un., 16 maggio-11 ottobre 2002 n. 14530, in *Dir. e giust.*, 2003, 3, 20 ss.

Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno-10 ottobre 2002 n. 5442, in *Dir. e giust.*, 2002, 40, 53 ss.

TAR Catania, ordin. 5 giugno 2003 n.958, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 26.

Cons. Giust. Amm. Reg. Sicil., ordin. 26 giugno 2003 n. 300, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 47.

TAR Catania, decr. 4 luglio 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 50.

Trib. Roma, ordin. 10 luglio 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 62.

TAR Catania, decr. 17 luglio 2003 n. 1216, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 81.

TAR Calabria, decr. 14 agosto 2003, in A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 84.

Fonti normative rilevanti.

Legge 16 febbraio 1942 n. 426. Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). In C. COCCIA, *Le leggi dello sport*, cit., 35 ss.

Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. In C. COCCIA, *Le leggi dello sport*, cit., 165 ss.

Decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Riordino del CONI. In M. SANINO, *Diritto sportivo*, cit., 676 ss.

Decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220. Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. In A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 91 ss.

Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Conversione in legge del d.l. 220/03. In A. FOGGIA, *Il caso Catania...*, cit., 97.